

MEMORIA

ALLA

CONSULTA GENERALE DEL REGNO

INTORNO A' REGOLAMENTI

DI

DISCIPLINA ECCLESIASTICA

PROPOSTI DAGLI ORDINARI DIOCESANI

DELLE

COLONIE GRECO-ALFANESI DI SICILIA.

NAPOLI,
DAI TORCHI DEL TRAMATER.

1856.

SOMMARIO



NATURA delle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia — Loro Religione —
Loro Riti — Molestie da essi loro durate — Partizione del lavoro. pag. 5

PARTE PRIMA

OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

- OSSERV. 1.** La Religione delle Colonie è affatto conforme alla Ortodossia Cattolica. 8
- 2.** I riti delle Colonie sono ordinati secondo i formolàri approvati dalla Santa Sede. ivi
- 3.** La bolla di Clemente VIII Sanctissimus, e quella di Benedetto XIV Etsi pastoralis, non son da applicarsi, come non osservate, o non sanzionate dalla potestà regia. Natura e scopo della Clementina: non è obbligatoria. Natura della Benedettina. ivi
- 4.** Vigore delle Consuetudini — Quelle delle Colonie sono legittimamente stabilite e sanzionate: non si possono senza grave pericolo abrogare. 13
- 5.** Necessità di una Chiesa Madre ne' paesi abitati dalle Colonie Greche: deve essere unica, e Greca. 15
- 6.** Impossibilità di cumulare due giurisdizioni negli stessi paesi. 16
- 7.** Se si accogliessero i nuovi progetti degli Ordinari si violerebbero gli Ordini Reali, ed i giudicati. 18
- 8.** Il cattolicesimo sta nel dogma, non già ne' Riti — La differenza tra 'l rito greco ed il latino non tocca il dogma: il Capo della Chiesa Cattolica è capo dell' uno e dell' altro rito. 19
- 9.** La commistione di rito, che i teologi dicono transeunte, ed accidentale, non solo non è vietata da' Canoni, ma piuttosto è utile, ed edificante. 21

10. Se le novità si son promosse, e promuovonsi da' Latini contro i Greci anteriori in diritto; la colpa di una interminabile discordia sta in essi, che vanno seminando zizania.	22
Conseguenze delle soprasposte osservazioni.	24
1. Le turbolenze, che dicesi esistere nelle Colonie, non sono	ivi
2. Il modo di prevenire i disturbi si è quello di vietare le pretensioni nuove, non quello di togliere gli antichi privilegi: Reali Decreti intorno al mantenimento de' diritti de' Greci.	25
3. Riepilogo di tutte le cose dette.	26
Siegue a pag. 29. la seconda Parte, che contiene la discussione de' Progetti degli Ordinari, ed ha un separato Sommario.	

P R E A M B O L O.

SE cara suol essere a chicchessia l'osservanza delle solennità, e delle pratiche religiose come quelle, a cui sono annessi gli oggetti della più alta importanza, e che sollevan l'animo alle più sublimi speranze, carissima dovrà riuscire a coloro, che vivono in un suolo straniero, e che risguardano il culto esterno della religione, come il più sagro monumento di un' antica, e nazionale origine. Tale si è lo stato delle Colonie Greco-Albanesi della Sicilia. Sono già trascorsi più secoli, che dopo avere abbandonato nella gran catastrofe dell' Oriente le patrie contrade, hanno esse la fortuna di far dimora in questi felicissimi domini, e godere il beneficio di un saggio e regolare governo, professando sempre con vivissimo, e costante ardore i venerandi riti della Chiesa Orientale da lor traspiantati nel novello, e pacifico loro soggiorno. Superiori ad ogni colpo di calunnia, e di maldicenza, perchè irreprensibili nel sistema della credenza, e del culto, che sono stati sempre conformi a' più genuini e puri principj della Cattolica Ortodossia, devotissimi al Romano Pontefice, come supremo capo della Chiesa universale, ed ubbidienti con docile rassegnazione ai loro pastori, hanno gli abitanti delle Greco-Albanesi Colonie di Sicilia lottato sempre con istraordinaria fermezza, ed energia per impedire, che s' alterasse in qualunque modo l' esercizio dei loro riti, o che soffrisse alcun detrimento

il possesso degli Ecclesiastici privilegi acquistati col più solenne dei titoli, quello cioè della fondazione delle Colonie. Nè questa gloriosissima lotta è riuscita per essi ad improspero fine. Imperciocchè oltre di essere stata la forza dei cavilli, e delle opposizioni, che uno spirito di parte ha in diversi tempi promosso, distrutta dall'evidenza della ragione, si è interposta mai sempre la benefica, e tutelare autorità degli augusti, e piissimi Sovrani, che hanno felicemente signoreggiato in queste regioni, a rimuovere ogni cagione benchè remota di scandalo, e di violenza. Il Governo ha sempre in siffatte occorrenze considerato i Vescovi come parti; e quindi ha sempre voluto l'osservanza del greco rito, e dei privilegi Ecclesiastici delle Colonie. Gli ufficii dei Tribunali, e delle Reali segreterie son ripieni delle più efficaci, e decisive risoluzioni emanate in diversi tempi su questo importante soggetto, e sempre tendenti al Santo fine di non disturbare queste utilissime, e pacifiche Colonie nell'intero godimento degli antichissimi loro dritti, e consuetudini rispetto al culto religioso. Essendosi ora pertanto riprodotta l'antica lite con uno sforzo più formidabile, perchè fondato sul concorso di tutti e tre i Vescovi diocesani di Palermo, di Morreale, e di Girgenti, e tralucendo l'intenzione di eliminare dell'intutto l'osservanza del rito greco dalla Sicilia con un sistema d'insoffribili, e non praticabili restrizioni; confidano le Colonie, e si augurano, che la giustizia, e la verità debbano non meno questa volta prevalere a qualunque prevenzione di rispetto, e di autorità innanzi agli occhi di un saggio, e illuminato Governo, e che l'eccelsa clemenza dell'augusto, ed amato lor Sovrano seguendo le tracce degl'immortali suoi predecessori non isdegni di onorarle del suo real patrocínio, ed aggiungere l'ultima, e definitiva sanzione a tutto ciò, che fu per le stesse controversie risoluto, e stabilito dall'augusto suo genitore

Francesco I., e dall' agosto suo avo Ferdinando I. di sempre gloriosa ricordanza. Ed affinchè si conosca chiaramente da qual parte stia la giustizia, e la verità si permettono esse di umiliare all'alta intelligenza del Governo, e delle autorità destinate all' esame di quest' affare una ragionata, ed analitica discussione di tutte le misure così disciplinari, che giurisdizionali, le quali sono state proposte nel progetto dei Vescovi, premettendo l' esposizione, e la dimostrazione di alcune osservazioni generali, che serviranno di fondamento alle particolari oppugnationi di ciascuna delle anzidette misure.

Così dividesi in due parti la presente memoria.

PARTE PRIMA.

Osservazione 1.

La cattolica Ortodossia delle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia è un fatto riconosciuto, ed attestato dagli stessi Vescovi diocesani, che onorano sovente le Colonie della sagra, e pastorale lor visita, ed hanno una immediata, e diretta conoscenza di tutti i preti, che sono i maestri della credenza, e della dottrina del popolo. Dunque tutte le disposizioni, che sono state fatte da' superiori ecclesiastici riguardo a' Greco-Itali sul dubbio, che potessero i medesimi essere infetti dello scisma Orientale, o di qualche altro errore dogmatico, non sono applicabili alle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia,

Osservazione 2.

La disciplina delle funzioni Ecclesiastiche, dell'amministrazione dei Sacramenti, e dei sagrosanti riti Orientali è stata sempre, ed è attualmente nelle Colonie inalterabilmente uniforme, perchè si sono esse in ogni tempo regolate, e si regolano coi rituali, cogli eucologii, ed in somma coi libri stampati all' uopo, ed approvati dalla Santa Sede. Non vi è stata dunque veruna difformità, o variabilità in tutto ciò che costituisce la parte più essenziale, ed integrante del culto religioso, e tutto ha spirato una particolar divozione alla Santa Romana Chiesa, ed un particolare attaccamento al Cattolicismo.

Osservazione 3.

Tutte le pontificie disposizioni legalmente riconosciute nel Regno, che si vorrebbero dai Vescovi Diocesani

applicare alle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia, si contengono nella Bolla di Clemente VIII. la quale incomincia *Sanctissimus*. Or noi assumiamo a dimostrare; che questa Bolla non è dotata di una forza precettiva, ed obbligatoria; che non derogò le consuetudini vigenti nelle stesse Colonie riguardo alla disciplina, ed alle pratiche di rito; che non è stata mai osservata in Sicilia, e ciò colla piena intelligenza, e la tacita approvazione degli stessi Ordinarij; che finalmente la stessa inosservanza ottenne una solenne, e legale sanzione dall'atto di essersi negata la regia esecutoria alla rinnovazione della stessa Bolla contenuta nella Benedettina *etsi pastoralis*.

Ed in quanto al primo articolo volendo conoscere se una legge sia precettiva, ed obbligatoria, o pur direttiva, e semplicemente consigliera è necessario di porre a due circostanze, cioè al modo di comandare, ed alla qualità della cosa comandata. Or Clemente VIII nella sua costituzione *Sanctissimus* non usa mai la parola *praecipio*, ma *instruo*, ed è perciò titolata *instructio*. Oltre a che conviene osservare, che lo stesso Pontefice non inflisse alcuna pena nella sua costituzione a' controventori: la qual condizione avrebbe pure dovuto aver luogo, qualora l'intenzione di Clemente fosse stata quella di prescrivere una legge, o un precetto, che avesse avuto la forza obbligatoria. In conferma di ciò si aggiunge, che lo stesso Clemente nella costituzione di cui si tratta dichiarò espressamente di rimetter molte cose all'arbitrio di coloro, cui consigliava, come per esempio il conservare l'Eucaristia per 8, o per 15 giorni, e non per un anno, ed altre cose simili. Su di che cade molto a proposito quella dottrina di S. Girolamo, in cui dice, *ubi consilium, ibi offertur arbitrium, ubi praecipit datur, ibi necessitas est servientis*. Nè men della forma contribuisce la qualità delle cose comandate a dimostrarci, che la costituzione di Clemente VIII con-

tiene solamente de' consigli, e non è precettiva, ed obbligatoria. Imperciocchè si ha da Reginaldo, che *si legis materia non fuerit necessaria ad justitiam vel divinam reverentiam, neque fuerit ponderosa idest magni momenti, legem esse consultivam*, e tutti i moralisti, e canonisti, come Suarez, Castro, etc. convengono, che una legge umana non potrà obbligare *sub mortali*, se non si versi sopra una grave materia. Or la Clementina non dispone, che di cose di lievissimo momento trattando solamente di oggetti disciplinari, che non sono nè contro l'onestà, nè contro la giustizia, nè contro la riverenza delle leggi divine. La forma dunque non meno, che la natura degli oggetti ci convince pienamente, che la costituzione Clementina non è precettiva, ed obbligatoria.

Passando al secondo articolo da noi assunto ci facciamo in primo luogo ad osservare, che l'istruzione Clementina non fu proposta per i Greci cattolici, ma per gli scismatici. Questa verità oltre di essere chiaramente annunziata da tutto il contesto, e dall' indole delle disposizioni contenute nella stessa istruzione, è stata positivamente contestata dal Verricelli soggetto peritissimo delle cose greche, il quale commentando quegli articoli della Clementina in cui si proibisce alle mogli di rito latino di uniformarsi al rito del marito greco dichiara, *quod ubi viri graeci catholici sint, uxores illorum moribus uti nedum valeant, sed obligentur*. E lo stesso autore commentando quell'altra disposizione Clementina, che si riferisce al passaggio dell' uno all' altro rito si esprime nei termini seguenti: *ubi nulla erroris suspicio habeatur, ibi haud improbabile est, ut et Graeci latinos ritus, et latini graecos amplecti possent*. Verricelli *de apostolicis missionibus* q. 81 n. 9. Per la qual cosa non essendo permesso il movere alcun dubbio sulla cattolicità delle Greco-Albanesi Colonie di Sicilia

nopo è d' inferirne , che le disposizioni dell' anzidetta costituzione non sono affatto applicabili alle stesse Colonie, giacchè secondo i principj canonici ove manca il fine , e lo scopo della legge cessa la legge medesima. In pienissima conferma di ciò che da noi si è dimostrato basta il conoscere, che i Greci-Albanesi di Sicilia avean prima di publicarsi la Clementina delle consuetudini opposte a quanto fu nella stessa costituzione proibito, e che di queste consuetudini ne avea la S. Sede pienissima contezza: la qual circostanza di fatto avrebbe dovuto dar luogo, giusta le solenni forme ricevute dal dritto canonico, alla solita clausola derogatoria, *sublata quacumque consuetudine*, e che non trovasi affatto espressa nella ridetta costituzione. Dunque le disposizioni della Clementina non ebbero in mira le Colonie Greco-Albanesi di Sicilia, nè s' proposero di offendere, o restringere l'osservanza della lor disciplina.

Tale essendo stata la natura, e lo scopo della Clementina, dovea ben aspettarsi, che le disposizioni della medesima non fossero state non che osservate, ma nè anche conosciute dalle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia. Questo appunto è stato il fatto. Egli è vero, che nei tempi posteriori alla pubblicazione della Bolla spiegarono i Vescovi Latini un gran movimento, e volendo far ossequio alla S. Sede si accinsero, e si sforzarono con ogni modo d' introdurre nelle Colonie l'osservanza delle Clementine disposizioni, mettendo in opera non solamente l' autorità del proprio ufficio, ma interpellando ancora quella dei loro Sinodi, dai quali fecero ripetere, stabilire, e confermare le stesse disposizioni. Ma tutta questa mole di sforzi, e di fatiche, e tutta l' energia spiegata in questa occasione non servirono ad altro, che a dare maggior peso all' evidenza della verità. Imperciocchè essendo insorto un grandissimo bisbiglio nelle Colonie per le novità, che si volevano introdurre dagli Ordinarii, ed

avendo incominciato a prorompere gravissimi disordini , e sconcerti , furono alla fine gli stessi Vescovi obbligati a desistere dalla malaugurata impresa , e rimuoversi da qualunque pensiero di turbare più oltre la pace religiosa delle stesse Colonie. Dopo quell'epoca la Clementina è caduta in pienissima dimenticanza , ed i Vescovi eseguendo le sacre lor visite non hanno nè a voce , nè in iscritto tentato mai d'interrompere l'osservanza delle vigenti consuetudini , nè di alterare o la disciplina Ecclesiastica , o di offendere i privilegi , e le giurisdizioni delle Chiese di Rito Greco. Basta per esempio l'accennare , che gli stessi Vescovi hanno sovente di propria autorità concesso il passaggio dal rito latino al greco non solamente ai laici , ma ben anche agli stessi preti. Per la qual cosa essendo un fatto innegabile , che i Greci-Albanesi di Sicilia non hanno mai abbracciato la Clementina , ed essendo un principio inconcusso di diritto , come scrive Graziano , che *leges instituuntur cum promulgantur , firmantur cum moribus utentium , approbantur* , uopo è di conchiudere , che la Clementina non ha nessun vigore , e che la consuetudine confermata dal tacito consenso dei Vescovi legittimamente derogò la detta costituzione.

Essendo le cose in questi termini comparve nel 1742 la bolla di Benedetto XIV. la quale incomincia *etsi pastoralis* , e rinnovò quasi letteralmente le stesse disposizioni della Clementina *Sanctissimus*. Poste le precedenti osservazioni dovea seguire , che la Benedettina non fosse ammessa in Sicilia , e non fosse munita del regio *exequatur*. Così appunto avvenne. Le Colonie Greco-Albanesi produssero colla maggior possibile veemenza i loro reclami ; il Governo istruito dall'esperienza conobbe i veri religiosi bisogni delle Colonie ; la bolla non fu esecutoriata con darsi per tal modo una legale sanzione all' inosservanza della Clementina. La Clementina dunque perchè

non osservata fu cagione di negarsi l' esecutoria alla Benedettina ; e l' esclusiva della Benedettina confermò legalmente l' inosservanza della Clementina.

Osservazione 4.

È un principio inconcusso nel diritto canonico ; che tutte le consuetudini così generali , che particolari , ove non sieno contrarie al diritto divino , ed alla morale di G. C. , e sieno state legittimamente prescritte da una lunga , e non interrotta osservanza , ottengono la forza di legge , e valgono ad abrogare gli stessi canoni. » Porro, » dice Cavallaro, ea est consuetudinis vis, ut ipsos etiam » abroget canones. Vulgatum est, contrariis consuetudinibus leges exolescere. Sed distinguendi sunt canones » de ritibus externis ab iis, qui mores componunt, morumque tradunt disciplinam. De ritibus, et meri juris » positivi canonibus dubium non est, quin per contrarias abrogentur consuetudines. Ritus enim externi sunt » ex eo rerum genere, quae liberas habent observationes, et pro locorum, et temporum adjunctis variantur. Sic impune negliguntur hodie plerique antiquorum » canonum, veluti de baptismo extra necessitatem in paschate, et pentecoste administrando, de precibus die » dominico, de geniculis non fundendis, de publicae » paenitentiae stationibus, quod iis per contrarias est » abrogatum consuetudines ; non enim legimus contrariis » canonibus fuisse revocatos. (*Cavallaro instit : juris canonici t. 1. Proleg. cap. 2. §. 23.*) Ed in altro luogo lo stesso Cavallaro : » Iam consuetudinis ecclesiasticae » tanta vis est, ut regulam constituat. In hac vi consuetudinis adserenda toti sunt veteres patres. Basilius consuetudinibus ecclesiasticis eundem pietatis affectum, » qui legi scriptae debetur, deberi asserit, alioquin magnum detrimentum subituram religionem. Et Augusti-

» nus , in his , de quibus nihil statuit divina scriptura ,
 » mos populi Dei , et instituta majorum pro lege tenen-
 » da sunt. Per universam igitur Ecclesiam obligant ge-
 » nerales consuetudines , in aliquibus vero locis particu-
 » lares : et ita in particularibus locorum usibus nil me-
 » lius , quam stare receptis ecclesiarum moribus , quod
 » post Ambrosium aliosque patres sapienter inculcat Au-
 » gustinus. Atque ex hac consuetudinis vi factum , ut
 » in monumentis ecclesiasticis nomen *canonis* , quod le-
 » gis scriptae ecclesiasticae proprium est , etiam consue-
 » tudinibus tribuatur , quod eruditi , in primis Step-
 » nus Baluzius , aliique passim observant. (*Cavallar. inst.*
 » *can. prolegomena cap. 2. §. XXII.*) Trattandosi poi
 del tempo necessario a rendere legittimamente prescritta
 una consuetudine la dottrina dei canonisti è la seguente.
 » Consuetudo tunc dicitur legitime prescripta , an tem-
 » pore a legibus definito est continuata. Consuetudo e-
 » nim legitime praescripta idem est ac usus longevus ,
 » seu longa consuetudo. Tempus autem requisitum et suf-
 » ficiens , ut consuetudo censeatur legitime praescripta ,
 » ita ut legem tollat , et abroget , pro abolenda , et abro-
 » ganda lege civili est decennium : pro abolenda tamen
 » et abroganda lege canonica , seu ecclesiastica requiri-
 » tur spatium quadraginta annorum , idest consuetudo
 » spatio quadraginta annorum continuata. Ferraris *Bibliot.*
 » *can. lit. c.* » Applicando pertanto questi principj alle
 consuetudini ecclesiastiche delle Colonie Greco-Albanesi
 di Sicilia , noi dimostreremo, ~~che sono~~ le medesime do-
 tate del più legittimo , e rispettabile carattere , perchè
 sono state pel corso di molti secoli in una pienissima e
 non interrotta osservanza , perchè si aggirano sopra og-
 getti meramente disciplinari , perchè gli stessi Vescovi
 Diocesani han preso consiglio dalle circostanze locali di
 non interromperle , o contrastarle , e perchè infine non
 potrebbero abrogarsi senza il certo , ed inevitabil pericolo

di sconvolgere la pace religiosa, e sociale delle stesse Colonie.

Osservazione 5.

È stabilimento generale della polizia ecclesiastica di tutto il mondo cattolico, che in qualunque comune, ove si ritrovino più Chiese parrocchiali, vi debba essere una, che rappresenti la Chiesa Madre, abbia il primato in tutto il comune, ed eserciti con esclusivo potere tutte le attribuzioni, e tutti i diritti *Matriciali*. La convenienza di siffatto stabilimento si fonda nell'imponente bisogno di evitare i disordini, e le irregolarità nell'esercizio del culto pubblico, ed esterno, e nell'indole stessa della Gerarchia Ecclesiastica, che senza un centro comune di unità non potrebbe conservarsi, e fiorire. È di fatti un'indispensabile necessità, che in ogni comune vi abbia una Chiesa, a cui appartenga esclusivamente il diritto di esigere l'intervento dei pubblici funzionarii nelle chiesiastiche solennità, di far le processioni più ragguardevoli, e distinte, giusta le sagre ordinanze della Chiesa, di celebrar la festa del Santo Patrono, di spiegare una pompa pubblica, ed esterna nelle feste più solenni dell'anno, e di fare uso infine di tutte quelle prerogative, che sono comprese sotto la rubrica di *jura matricialia*. Senza questo salutare stabilimento i comuni sarebbero rispetto alle cose di religione un corpo da molti capi, e sussisterebbe una sorgente inesausta di conflitti, e di controversie. Nè l'osservanza di tal provvedimento prescritto, e sanzionato dall'autorità così ecclesiastica, che secolare, può esser derogata dalla differenza dei riti. Imperocchè nulla impedisce, come si è praticato per lo spazio di molti secoli, che una Chiesa di rito greco sia la Chiesa Madre d'un Comune, non avvolgendo l'esercizio de' diritti matriciali alcuna commistione di rito; e lo stesso Sapientissimo Benedetto XIV. nella sua lettera

a' Greco-Melchiti dichiarò solennemente: *in praecedentibus ubi est ritus latinus, et graecus, ritus graeci, et latini non attendatur diversitas*. Dovendo adunque nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia esservi una sola Chiesa Madre, si potrà forse mettere in dubbio, che non debba questa essere la Chiesa di rito Greco? Si potrà con una semplice, ed arbitraria proposta distruggere una prerogativa fondata sopra i più sagri, ed irrefragabili diritti dell' origine, di un lungo, e non interrotto possesso, e della solenne sanzione di tutte le autorità? Se unica dovrà essere la Chiesa Madre nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia, unico per conseguenza dovrà essere l' Arciprete, ed unico quindi il Vicario Foraneo, ch' è il rappresentante del Vescovo in ogni Comune.

Noi svilupperemo più diffusamente questa materia a suo luogo.

Osservazione 6.

Le Parrocchie Greca, e Latina nelle Greco-Albanesi Colonie di Sicilia non sono suscettibili di avere un separato, e circoscritto distretto.

E con effetto non potrebbe questa separazione di distretti eseguirsi, se non che in due modi cioè, o con obbligare le rispettive famiglie dei greci, e dei latini a ritirarsi nel distretto, che sarebbe loro assegnato, o conservando le famiglie nell' attuali loro abitazioni tirare una linea di demarcazione, che segnasse i confini di ciascun distretto. Assurdo rovinoso, violento, ed inesequibile sarebbe il primo caso, perchè si dovrebbe ciascuna famiglia costringere ad abbandonare i suoi lari, la sua proprietà, e l' oggetto delle sue più care affezioni, quale si è l' abitazione, che ciascun capo di famiglia si è impegnato di formare con la sua industria, ed i suoi risparmi, ed adattare a' suoi bisogni, ed a' suoi usi. Nelle Colonie i greci, ed i latini abitano promiscuamente sparsi

quà, e là per tutto il paese, e quindi si dovrebbe sconvolgere, e mettere a socquadro tutto l'ordine delle famiglie. Quale violento scompiglio! E qual oggetto potrà mai consigliare una disposizione così strana, ed irregolare? Sono forse i Greci da paragonarsi agli Ebrei, che non debbono avere alcuna comunicazione coi Latini? Non s'introdurrebbe forse una guerra civile, una reciproca animosità fra' seguaci dei due riti, una perenne fonte di discordie, e non si distruggerebbe per un puro, e crudelissimo capriccio quella concordia, ed unione, che attualmente sussiste nelle Colonie? Maggiore poi sarebbe il disordine nella circostanza dei passaggi dall'uno all'altro rito. Dovrebbero allora le famiglie vender le case, comperarne delle nuove, confondersi, imbarazzarsi, ed invilupparsi nelle più gravi, ed inestricabili difficoltà, che impedirebbero i matrimonj, e scioglierebbero qualunque legame di reciproco commercio. Sembra veramente impossibile, che un progetto di tal natura abbia potuto essere concepito, e promosso, mentre si pretese il santo fine di togliere i disordini, e gli sconcerti, di conciliare gli animi, e rendere più stabile, e permanente la pace negli abitatori delle Colonie.

Più assurdo ed inconsequente sarebbe il secondo caso, perchè resterebbero allora mescolati dall'una, e dall'altra parte Greci, e Latini, e vi sarebbero Greci nel distretto latino, sotto il rito latino, e nel distretto greco Latini, sotto il rito greco. Inoltre verificandosi ogni anno passaggi di abitazioni, e massime nel minuto popolo, che è il più numeroso, ne nascerebbe un annuale cambiamento di rito veramente nuovo, e specioso di Greci, e di latini, che sarebbero con un moto perpetuo per un tempo greci, e per un altro latini; e mentre si pretende d'impedire il passaggio dal latino al greco rito, avverrebbe coi distretti, che i latini passerebbero al rito greco, ma per determinato tempo, come i Greci pas-

serebbero al rito latino per poi ritornarvi. Nè a questo termine si fermerebbero gl' inconvenienti. Imperciocchè essendo i Comuni ristretti in picciolo spazio verrebbero i due cleri nelle processioni ad urtarsi, perchè i Greci osservando il nuovo calendario celebrano le solennità esterne nello stesso giorno. In questo modo le quistioni invece di togliersi, o scemarsi si fomenterebbero, ed accrescerebbero. Quanto pericolose non sono mai le novità!

Osservazioni 7.

Quantunque sia per divina istituzione distinto il Sacerdozio dall' Impero, egli è pur tuttavia fuori d' ogni dubbio, che i Principi Cristiani sono rivestiti di un potere sopra le cose di ragione chiesastica, dovendo essi difender la Chiesa, e la religione, moderarne la polizia, e disporre dell' esterna disciplina, che non appartiene ai sagri riti, nel modo, che sia più conveniente a' bisogni, ed a' vantaggi della società. I Sovrani poi di Sicilia oltre alle generali prerogative annesse al Principato vantano il possesso di singolari privilegi, e facoltà sulle cose della Chiesa, e della religione, come Legati nati, e perpetui della sede Apostolica. Or è sovente avvenuto, che i nostri religiosissimi Sovrani volendo rintuzzare gli attentati degli abitanti di rito latino nelle Colonie Greco-Albanesi, garentire i diritti, e le preeminenze delle Chiese greche nelle stesse Colonie, rimuovere in fine ogni odiosa relazione, a cui si è tentato in diversi tempi di sottoporre gli Albanesi di Sicilia, si son degnati d' interporre l' esercizio della suprema loro autorità, ed emanare così ne' casi particolari, che ne' generali le più efficaci, e provvide risoluzioni. Tali sono appunto tutti quei Reali Dispacci, che promuovono, e favoriscono il libero passaggio dall' uno all' altro rito nelle Colonie, e tali quei moltissimi nei quali si è aggiunta la reale sanzione alle

preeminenze delle Parrocchie di Rito Greco nei Comuni specialmente della Piana, e del Palazzo Adriano, dove più accanite sono state le dissenzioni e le controversie. Nel modo stesso le Curie così Ecclesiastiche che secolari hanno spesse volte pronunziato dei giudizi definitivi sulle controversie insorte fra i Greci ed i latini, e quindi è stato il possesso de' privilegi delle Chiese greche confermato dall' irrefragabile sanzione della legge. Sarà dunque permesso il distruggere per effetto di una stranissima, e capricciosa novità, che s' intende ora d' introdurre, tutti gli ordini Sovrani, e tutte le giudiziarie decisioni, che debbono rendere sagro, ed inviolabile qualunque diritto? Eppure così avverrebbe, se accadesse la sciagura di ammettersi i progetti de' Vescovi, perchè ne' medesimi non si è tenuto nissuno conto di alcuna precedente risoluzione o giudizio, come se non esistessero, e si è fatto d' ogni erba fascio.

Osservazione 8.

Uno de' principj, che si mettono in campo ne' progetti de' Vescovi, e che appresta il fondamento a diversi regolamenti, si è la maggior dignità del rito latino sopra il rito greco, e si appoggia un tal principio nella circostanza di essere il Capo della Chiesa Cattolica di rito latino. Per conoscere quanto sia erronea questa opinione giova il considerare, che il centro del cattolicesimo sta riposto nel dogma, e non già nella disciplina, e nel rito. Il dogma è invariabile, i riti, e le discipline possono variare, e perciò sono accidentali, e non essenziali, come è la dottrina dogmatica. Or l' accidente non può dare maggior dignità alla cosa, come la diversità del vestire non accresce prerogative agli uomini. Tutti i riti adunque, purchè sieno cattolici, e dipendono dal medesimo Capo, che è il Supremo Gerarca della Chiesa, sono u-

guali, e non può dirsi, che vi sia tra di essi nè maggiore, nè minore dignità. Nè l'adesione accidentale del Vescovo di Roma ad un rito piuttosto, che ad un altro può alterare questa uguaglianza. Imperocchè il Romano Pontefice è il centro di tutti i riti cattolici, ed il maestro di tutte le discipline Ecclesiastiche. Egli è tanto ciò vero, che il Vescovo di Roma può *ex plenitudine potestatis* adottare il rito greco, anzi può consecutivamente abbracciare ogni rito. In questo caso qual rito avrà maggior dignità? Per non incorrere adunque in un errore così grossolano bisogna star fermi alla dottrina di S. Agostino, il quale c' insegna » quod neque contra fidem, » neque contra bonos mores esse convincitur, indifferenter est habendum, et propter eorum inter quos vivitur societatem servandum est. Lib. I. Ep. LIV. ad » Januarium. » Volendo poi considerare le cose nella loro natura si dovrebbe dire, che il rito greco pare meritevole di più alti riguardi, perchè contiene i rispettabili avanzi dell' augusta antichità, ed è modellato sulla norma delle prime istituzioni fondate dagli stessi Apostoli. Non è per esempio di picciol momento il sapere, che le sagre liturgie composte da S. Giovan Crisostomo, e da S. Basilio, di cui si fa uso nel rito greco, non sono, che un compendio dell' antica liturgia della primitiva Chiesa, di cui si vede autore l' Apostolo S. Giacomo. Considerando finalmente, che nelle Colonie Greco-Albanesi le Chiese greche sono le Chiese Madri, e le latine le filiali, e considerando, che il rito greco è professato dalla maggior parte degli abitanti, che rappresentano i primi fondatori delle Colonie uopo è l' affermare, che il titolo di maggior prestantza in dette Colonie spetta al rito greco, e non al latino.

Osservazione 9.

Due specie di commistione di rito si distinguono da' Teologi ; l' una cioè *permanente*, e *sostanziale*, l' altra *transeunte*, ed accidentale. Un esempio della prima specie sarebbe quello di un prete, che vestito di saggi arredi, e celebrando con cerimonie greche consecrasse nell' azimo ; o di un laico, che osservando il rito greco non si credesse obbligato all' adempimento dei digiuni prescritti dalla Chiesa greca. E sarebbe un esempio della seconda specie quello di un prete di rito greco, che confessasse una persona di rito latino, e che celebrasse nelle Chiese latine, e su gli altari benedetti da' Vescovi latini, o di un laico di rito latino, che intervenisse alla sagra liturgia celebrata secondo il rito greco, e che per necessità, o per pia consuetudine, o per proprio spirituale profitto si comunicasse sotto le specie di fermentato, e *viceversa*.

Or le commistioni di rito ripugnanti al buon senso, e proibite dalla Chiesa non sono che quelle della prima specie, le quali non hanno giammai esistito nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia. Qual canone proibisce, o può mai proibire, che abbiano i due Cleri Greco, e Latino una comunanza esteriore nella celebrazion delle solennità religiose, e nelle pubbliche processioni? Non è anzi quest' unione un segno di una concordia, e di una bella armonia delle due Chiese soggette al medesimo capo visibile? Si voglion dunque confondere le cose con gli equivoci, ed imbarazzando le cose lecite con le illecite rovesciare per mero capriccio, e spirito di parte i sistemi, che sono stati finora in vigore, e spogliare le Chiese greche delle più rispettabili, ed inconcusse preminenze, di cui sono attualmente in possesso.

Osservazione 10.

I disordini , e gli abusi nelle Colonie Greco-Albanesi sono stati cagionati non già dal Clero Greco , ma dal Latino , che ha sovente osato di attaccare i diritti , e le giurisdizioni matriciali, che appartengono alle Chiese greche , anteriori alle latine: *prior in re , potior in jure*. Per convincersi della verità di quest'osservazione basta il conoscere quale sia stata , e quale sia la posizione de' Greci , e de' Latini nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia. È un fatto incontrastabile di essere state le dette Colonie fondate a proprie spese dagli Albanesi , che vennero in quest' isola dopo la morte di Giorgio Scanderbeg Principe dell' Albania , di cui alcune famiglie erano consanguinee , come Pravatà , Cuccia , Manisi , Croppa. (*R. Privilegio di Giovanni Re d' Aragona anno 1467*). Di tempo in tempo si son recati a fissarvi domicilio degli individui di rito latino concorsi da varj altri comuni , e vi hanno ricevuto asilo , non già scappati dalla crudeltà degli empj Turcomanni , come gli Albanesi , cui l' amore della religione spinse in queste contrade , dove non guari prima osservavasi il rito Greco , ma per debiti , per mendicizia , ed anche per delitto. Essi hanno anche ottenuto dalla generosità degli Albanesi delle Chiese , come sono la Chiesa di S. Vito nella Piana , la Chiesa di S. Sebastiano , oggi sotto il nome di S. Maria del Lume , ed un' altra dell' Annunciata , al presente sotto il titolo di Madonna del Carmine nel Palazzo Adriano , e finalmente la Chiesa della fontana in Contessa , in cui il Clero Greco esercita pur tuttavia il diritto di patronato celebrandovi la festa popolare di quel comune il dì otto di settembre.

Essendo le cose in questi termini sarebbe stranissimo il supporre , che i Greci si fossero fatti a muover

quistioni, e controversie per mantenere illeso, ed intiero l'esercizio dei loro diritti, se non fossero stati precedentemente provocati, ed offesi da' latini. Così di fatti è avvenuto. Imperocchè i latini approfittandosi de' tempi, della inclinazione delle Curie Ecclesiastiche verso il Rito Latino, dell'odio, che nei tempi andati si professava per la rimembranza dell'antico fallo contro il rito greco, e che malgrado il maggiore ingentilimento dei costumi non può dirsi ancora spento nella classe degli Ecclesiastici, e finalmente della protezione di taluno esternata in opprimere i Greci, ed il rito greco, han procurato di abolire i diritti, e le attribuzioni, che esclusivamente appartengono alle Chiese greche, ed infatti si sono spesse volte cimentati con la via sempre del fatto, quella cioè delle usurpazioni, e delle violenze ad arrogarsi molti diritti, ed attribuzioni, che appartenevano esclusivamente alle Chiese greche. I Greci pertanto sono stati nella dura necessità di ricorrere a' Tribunali, a' pubblici funzionarj, ed anche al governo, e soffrire gravissimi disturbi, e dispendj per sostenere la propria difesa. Può servire di esempio il famoso fatto accaduto nell'anno 1820, nel tempo cioè dell'anarchia, nel comune di Palazzo Adriano. I latini presero tumultuosamente le armi, si munirono di un cannone da campagna, ed avendo furiosamente assalito i Greci, che non erano preparati a quest'improvviso attacco, gli costrinsero con la violenza, e con le minacce di morte, ed incendi a sottoscrivere una rinunzia de' diritti matriciali, che spettavano alla Chiesa greca. I latini adunque sono stati sempre nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia i veri autori, e promotori di tutte le discordie, perchè han sovente tentato di sottrarsi dalla soggezione delle Chiese Madri, ed arrogarsi non pochi de' loro diritti. In conferma di ciò è giusto il far conoscere, che in tutte le quistioni, le quali sono state discusse dal Governo, o agitate innanzi le curie, comprese le stesse cu-

rie ecclesiastiche, i Greci sono rimasti sempre vittoriosi, e la parte perdente è stata la latina. Dunque il torto è da imputarsi a' latini, ed appartiene non meno ad essi, che a' loro protettori, e sostenitori l'odiosa colpa di un'ingiusta persecuzione.

Da quanto abbiamo sposto ci è permesso il dedurre due importantissime conseguenze.

1.^a Non è conforme al vero quel che si mette innanzi ne' progetti de' Vescovi, come un principio fondamentale, di esser cioè provenuti i disturbi nelle Colonie greche, *dacchè non si osserva in esse una disciplina uniforme, e non sono fissati in modo inalterabile i limiti giurisdizionali rispettivi per l'uno, e per l'altro rito.* Si è già da noi dimostrato nel num. 2. di queste osservazioni, che la disciplina interna delle funzioni ecclesiastiche, dell'amministrazione de' sacramenti, e de' sagri riti Orientali è stata sempre nelle Colonie uniforme, ed invariabile, e nel modo stesso i diritti, ed i limiti giurisdizionali delle rispettive Chiese hanno avuta una regola fissa, e costante, perchè stabiliti da transazioni, da decisioni, e da moltissime risoluzioni così del Re Nostro Signore, che del Governo. La vera, ed unica cagione de' disturbi è stata la pervicacia de' latini, che non han voluto mai sottomettersi alle leggi, agli usi, ai diritti, ed alle convenzioni fatte. Reca poi grandissima sorpresa l'osservare; che siasi manifestata la premura di rappresentare le Colonie in preda de' maggiori disturbi, quando esse godono attualmente della più profonda concordia, e tranquillità, essendo ciascuna parte ne' limiti prescritti dalle sue obbligazioni, e de' suoi diritti. Nello stesso comune di Palazzo Adriano, dove l'anarchia del 1820 sospinse, come testè si è detto, i latini alle più biasimevoli enormità, mercè la fermezza, ed i saggissimi provvedimenti del Direttore Generale di Polizia è stato fino dalle sue radici disvelto qualunque germe d'indipendenza,

e d' insubordinazione, e tutto procede con la più ammirabile regolarità, ed esattezza. Si sognano adunque disturbi e turbolenze al solo oggetto di aggravare i Greci, di renderli odiosi al Governo, e di spogliarli del possesso de' loro diritti.

Quest' insidioso macchinamento è dovuto particolarmente a' falsi, e maligni ricorsi de' Parrochi di rito latino, che intendono con questo mezzo di rovesciare il sistema stabilito.

2.° Il mezzo più adatto, più regolare, più conveniente per chiudere ogni adito a' disturbi nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia non è quello di spogliare le Chiese greche de' lor privilegj, od introdurre delle novità scandalose, il che sarebbe contrario a qualunque principio di giustizia, e di pubblica economia, ma di obbligare quei di rito latino a circoscriversi ne' confini loro assegnati dalle leggi, e dalle sovrane disposizioni. Sono queste appunto le norme, che ci additano gli ordini emanati su quest' assunto da' nostri giustissimi, e religiosissimi Sovrani, che hanno sempre dimostrato una particolar premura per la conservazione del rito greco in Sicilia, e ne hanno apprestato con generosa munificenza tutti i mezzi. Essendo nel 1819 insorta pretesa per parte della Curia Ecclesiastica di Monreale di uguagliarsi le due Parrocchie greca, e latina nel Comune della Piana, S. M. Ferdinando I. di felice ricordanza, comandò con suo real dispaccio de' 27 maggio 1819, che non si facesse alcuna novità. Nello stesso modo dopo di essersi ristabilita la tranquillità nei Reali Dominj fu con Real ordine de' 22 aprile 1824 prescritto, che le cose relative alle due Chiese, greca, e latina di Palazzo Adriano si riducessero allo stato de' 5 luglio 1820, e tutti gli atti posteriori restassero annullati, ordinandosi nel tempo stesso, che il Ministro eccitasse lo zelo de' tribunali competenti, perchè fosse fatto sollecito compimento di giustizia per la

condegna punizione degli eccessi eseguiti da' Latini. Si circoscrivano adunque i Parrochi e Cleri di rito latino ne' confini, che sono loro assegnati dalle convenzioni locali, dalle sovrane risoluzioni, dai giudizj, e dalla rispettiva Ecclesiastica polizia di ciascuna Colonia, si conservi l'attuale stato delle cose, s'impediscano le novità, si rispettino i diritti legalmente acquistati, o posseduti, e sarà tolto qualunque pericolo di riprodursi le controversie, le dissensioni, e le gare fra i seguaci dell' uno, e dell' altro rito.

3. Da tutto ciò che abbiamo finora dimostrato ci è permesso di conchiudere; che le Colonie Greco-Albanesi di Sicilia hanno la gloria di essere cattoliche, ed unite alla Santa Romana Sede; che hanno sempre osservato, ed osservano una purissima, ed uniforme disciplina per tutto ciò, che riguarda la parte più essenziale del culto religioso; che professano l' esercizio di un rito augusto, e venerabile in se stesso, e non inferiore al rito latino in dignità; che nell' atto di avere accolto nel loro seno il rito latino non hanno giammai permesso quelle mescolanze di rito, che sarebbero state ripugnanti al buon senso, e sono proibite dai sagri canoni; che seguendo il santissimo, e lodevole principio di non doversi conoscere alcuna differenza di riti, ove si proponga l' essenzialissimo scopo di coltivare la vera pietà, di render più agevole l' esercizio de' doveri religiosi, di fortificare l' unità della credenza, e di facilitare l' interno commercio delle famiglie hanno per alcuni articoli di esterna disciplina adottato un sistema, che oltre di essere il più conforme a' lor bisogni, ed alle condizioni locali, in cui son posti, richiama le preziose memorie della semplicità, della concordia, e della buona fede de' primitivi tempi della Chiesa; che nel seguire questo sistema d' innocenti, e religiose osservanze hanno sempre ottenuto il tacito consenso de' lor Vescovi diocesani, a cui non è mai sembrato conveniente

d'insistere sull' esecuzione di qualche proposta novità, e son contenti di non offendere alcuna Pontificia disposizione, che sia stata in alcun tempo, o sia presentemente in vigore in Sicilia; che nel fissare l'ordine gerarchico delle Chiese di rito diverso non si sono allontanate dalle norme della polizia Ecclesiastica di tutto l'orbe cattolico, e particolarmente della Sicilia; che non volendo far violenza alla libertà dell'interno commercio, ed alle proprietà degli individui opporre un grave ostacolo alla conclusione de' matrimonj, ed alzare un'odiosa, e detestabile barriera di separazione tra i figli della medesima patria, e gli abitanti del medesimo Comune non hanno mai permesso, che le Chiese di diverso rito avessero un separato, e particolare distretto; che in fine in tutti gli attacchi, che han sofferto dall'ingrato, ed irregolare procedimento de' latini, ed in cui sono stati sempre provocati, e non provocatori. si son rivolti alla tutelare autorità del Sovrano, e del Governo, con averne ottenuto le più favorevoli, e provvide risoluzioni.

★

PARTE SECONDA.

Dovendo pertanto dopo le antecedenti preliminari osservazioni entrar nell'esame dei particolari regolamenti proposti dai rispettivi Vescovi Diocesani, ed osservando che nella maggior parte sono essi con picciole differenze uniformi, perchè attinti quasi letteralmente alla medesima fonte delle Clementine disposizioni, si è quindi divisato di prescegliere il progetto dell'Arcivescovo di Monreale, come quello, che contiene il maggior numero di regolamenti, o un corredo di convenienti autorità, per soggetto delle osservazioni, e delle risposte, con indicare in una colonnetta laterale gli articoli contenuti ne' progetti dell'Arcivescovo di Palermo, e del Vescovo di Girgenti, e corrispondenti a quelli dell'Arcivescovo di Monreale. Si otterrà in questo modo il vantaggio di vedere riuniti in un solo prospetto tutti e tre i progetti de' Vescovi, e si eviterà la noja di ripetere le medesime risposte allo stesso argomento replicato in ciascuno degli stessi progetti. Si sono finalmente aggiunte due appendici, in cui si esaminano quei pochi regolamenti, che si contengono, e nel solo progetto del Vescovo di Girgenti, e solo in quello dell'Arcivescovo di Palermo, e che non si accordano ad alcuno di quelli dell'Arcivescovo di Monreale.

SOMMARIO



<i>Si confuta la proposta di taluni numeri del regolamento dell' Arcivescovo di Morreale, e degli articoli corrispondenti di quello dell' Arcivescovo di Palermo, e di taluni numeri di quello del Vescovo di Girgenti.</i>	pag. 31
<i>Si approvano talune disposizioni di regolamenti</i>	34 35
<i>Continua la confutazione.</i>	37
<i>Si approva una disposizione</i>	43
<i>Ed anche un' altra</i>	44
<i>Continua la confutazione</i>	44
<i>APPENDICE I. Si risponde a taluni articoli contenuti nel progetto del Vescovo di Girgenti che non si trovano in quello dell' Arcivescovo di Morreale</i>	61
<i>APPENDICE II. Si risponde a taluni articoli del progetto dell' Arcivescovo di Palermo che non si trovano in quello dell' Arcivescovo di Morreale</i>	65

ESAME ANALITICO

DEL PROGETTO DELL' ARCIVESCOVO DI MONREALE CON L' INDICAZIONE IN COLONNETTA DELLA CORRISPONDENZA DEGLI ARTICOLI CONTENUTI NEI PROGETTI DEGLI ALTRI DUE DIOCESANI.

REGOLAMENTI PROPOSTI NEL PROGETTO
DELL' ARCIVESCOVO DI MONREALE.

1. Li nati da Padre, e Madre Greci devono essere battezzati nel rito Greco tranne il caso che volessero i parenti battezzarlo nel rito Latino, previo però il consenso dell'Ordinario del luogo.

CORRISPONDENZA DEGLI STESSI A QUELLI
PROPOSTI DALL' ARCIVESCOVO DI PALERMO, E DAL VESCOVO DI GIRGENTI.

Corrisponde al num. 1. del articolo 3 del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed al num. 16 di quello del Vescovo di Girgenti.

RISPOSTA

Tutte le disposizioni, che si propongono intorno alla facoltà de' genitori di battezzar gl' infanti o nell' uno, o nell' altro rito, conviene che sieno invariabilmente dirette dal seguente principio fondamentale; cioè che i seguaci del rito Greco, e del rito Latino nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia debbono essere costituiti in una condizione perfettamente uguale, perchè ambedue i riti sono Cattolici, ortodossi, e dipendono dal medesimo Capo, perchè il rito Greco non è vinto in dignità dal Latino, come si è dimostrato nell' osservazione di num. 8, e perchè in fine bisogna togliere ogni motivo di querela, che avrebbe luogo, quantevolve si concedesse una parziale predilezione ad un rito piuttosto, che ad un altro. Non potrebbe questa regola esser capace di un' eccezione che nel caso, in cui una Parrocchia fosse in grado di vantare un diritto particolare, o potesse prodursi un' antichissima, e legittima consuetudine.

Applicando questo principio alla disposizione contenuta nel presente articolo, egli è necessario il dedurne, che o non si dee accordare a' genitori di rito greco la facoltà di battezzare la lor

prole nel rito Latino, o si dee accordare a' genitori così di rito greco, che di rito latino la stessa facoltà di battezzare la lor prole nel rito diverso, previo il consenso dell' Ordinario del luogo. La disuguaglianza sarebbe ingiusta, ed odiosa.

2. Ma se il padre sia Greco, e la madre Latina, sarà in libertà del padre istesso il determinare, che si battezzasse la prole nel rito greco, o pure nel latino in grazia della consorte Latina. Questo regolamento di numero 2. è quasi l' identico della Clementina *Sanctissimus* del tenor seguente *Proles sequatur patris ritum, nisi prevaluerit latina mater*, la quale Bolla, il di cui titolo si è *instructio super ritibus Italo-Groecorum*, è stata munita da Regio Placito li 10 Luglio 1706.

Corrisponde al num. 2. dell' Articolo 3. del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed al n.º 18 di quello del Vescovo di Girgenti.

RISPOSTA

È un principio veramente strano, che la circostanza di esser la madre di rito latino basti a dare al padre di rito greco la facoltà di battezzar la sua prole senza il permesso dell' Ordinario, come si propone in quest' articolo, nel rito latino. Essendo disuguale il rito de' genitori, egli è fuori d' ogni dubbio, che dee prevalere quello del padre, che è il capo della famiglia, se non che si voglia sconvolgere l' ordine legittimo, e naturale delle cose.

La parzialissima disposizione, di cui si tratta, non si fonda, che nell' erronea opinione di essere il rito latino superiore al greco in dignità, perchè non si accorda poi, come si doveva per uguagliare le condizioni di ambedue le parti, al padre latino la facoltà di battezzar la sua prole senza il consenso dell' Ordinario nel rito greco in grazia della madre greca.

Si desidera forse di restringere il numero de' seguaci del rito Greco?

Ma si rifletta, che qui si tratta di Colonie fondate dai Greci, ed addette particolarmente all'osservanza del rito greco. Egli è dunque più giusto, e più conveniente il provvedere, che i Latini fossero facilitati ad abbracciare il rito greco, ed uniformarsi alle consuetudini de' loro ospiti, che gli hanno accolto nella propria casa.

Se in fine si ricorre alle disposizioni della Clementina *Sanctissimus*, giova il rammentarci di essere stato da noi dimostrato nel num. 3 delle osservazioni preliminari, che l'anzidetta Bolla fu particolarmente pubblicata a riguardo di quei Greci, che dopo l'invasion del Turco inondarono l'Italia, fissaron domicilio nelle città, e paesi di rito latino, e non erano immuni del sospetto di essere infetti dello scisma; che la stessa Bolla non contiene, che sole istruzioni, le quali son prive della forza obbligatoria d'una legge, e debbono per l'osservanza dipendere dalle circostanze de' luoghi, e de' tempi; che non furono le consuetudini vigenti nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia derogate dalle Clementine disposizioni; che non è stata giammai la stessa Bolla osservata in Sicilia, e ciò con la piena intelligenza, e la tacita approvazione degli stessi Ordinarij; che finalmente l'atto di essersi negata l'esecutoria alla Benedittina *etsi pastoralis* equivalse ad una legale abrogazione della Clementina *Sanctissimus*.

Per dar compimento alle osservazioni relative a quest'articolo uopo è di far conoscere, che nella Colonia della Piana l'Arciprete di rito greco ha esercitato ab immemorabili, ed esercita pur tuttavia il diritto di battezzare gli infanti nati da genitori latini. Questo diritto è fondato non meno sulla ragione di essere il detto Arciprete l'unico parroco di quel Comune, che ha sotto di se un cappellano di rito latino col titolo di parroco, (come si è dimostrato nella particolare memoria rassegnata in difesa de' diritti, e de' privilegi del Clero, e della Chiesa di rito greco della Piana alla consulta generale.) che sopra un'antichissima consuetudine, la quale sussiste per lo spazio di circa quattro secoli, e che gli Ordinarij non han creduto mai conveniente d'interrompere con verun atto pubblico, e formale. L'esercizio per altro di questo diritto non offre verun assurdo, perchè la prole non essendo ancor battezzata non appartiene a nissun rito, e quindi è regolare, che si presenti a quel Parroco, che abbraccia tutta la pienezza delle parrocchiali giurisdizioni sopra l'intiero Comune. Si tratta in fine d'una consuetudine, che ha già ottenuto la forza di una vera regola canonica, e che bisogna quindi rispettarla, e conservarsi.

3. Sarà proibita la Madre latina di far passare alle latine cerimonie la sua prole battezzata nel greco rito, salvo se vi concorresse il doppio requisito consenso del padre greco, e dell' Ordinario del luogo.

Corrisponde al n. 6. dell' Articolo I. del progetto dell' Arcivescovo di Palermo; nel progetto del Vescovo di Girgenti non vi è corrispondente articolo.

RISPOSTA

Dopo di essersi battezzata la prole non conviene permettere a' figli di famiglia il passaggio dall' uno all' altro rito, se non quando sieno già pervenuti all' età maggiore, onde possano giudicare del rito al quale intendono di far passaggio. È dunque irregolare, che abbia la madre latina la facoltà di far passare alle cerimonie latine la sua prole battezzata nel rito greco, malgrado ch'è si prescriva di dovervi concorrere il doppio consenso del padre greco, e dell' Ordinario del luogo. Oltrecchè si dovrebbe, secondo il principio da noi stabilito, concedere nel modo stesso alla madre di rito greco la facoltà di far passare alle cerimonie greche la sua prole battezzata nel rito latino previo il doppio consenso del padre latino, e dell' Ordinario del luogo.

4. Non potranno le persone laiche private passare dal Greco al Latino rito senza la licenza dell' Ordinario del luogo.

Corrisponde al n. 2 dell' Articolo I. del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed al n. 20. di quello del Vescovo di Girgenti.

Questa disposizione è regolare.

5. Gli Ecclesiastici in ordine sacro qualunque costituiti maggiore, o minore, secolari, o regolari verranno proibiti di passare per propria loro autorità dal greco al latino rito.

Corrisponde al n. 3. dell' articolo I. del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed al n. 23. del progetto del Vescovo di Girgenti.

Come sopra.

6. Non sarà lecito alle corporazioni di rito greco il passaggio per privata loro autorità dal Greco al latino rito, ossia alle cerimonie latine.

Questa disposizione è regolare.

Dei quali regolamenti, tolto quello di n. 2. che è facoltativo del padre greco esclusivamente, se debba nel rito greco, o latino in grazia della Consorte latina alla sua prole amministrarsi il battesimo, li cinque altri permettono, vale a dire quello di n. 1. di battezzarsi nel rito latino la prole nata da parenti greci, e quelli di n. 3. 4. 5 e 6. il passaggio de' Greci al rito latino, vietano bensì che lo facessero a loro talento senza l'intervento della legittima autorità, custode nata dell'uno, e l'altro rito, e vendicatrice delle arrecatevi trasgressioni.

Mira senz'altro tale divieto non solamente nel fortificare li naturali rapporti di subbiezione delle quattro Colonie Greco-Albanesi a chi si compete non solamente nell'arrecar l'ordine, ove in

Corrisponde al n. 4. dell'articolo 1. del progetto dell'Arcivescovo di Palermo, ed al n. 23. del progetto del Vescovo di Girgenti.

Gli altri due Vescovi non hanno proposto osservazioni, che corrispondano a queste dell'Arcivescovo di Morreale.

caso diverso predominerebbe la confusione, ed in conservare ancora con questo mezzo nella loro originaria purezza la maestà dell' una e l' altra specie di sacre cerimonie. Ma un siffatto divieto mira altresì nell' adempimento di quel rilevantissimo dovere, onde acquistarsi li Parrochi latini, e greci la distinta conoscenza delli corrispettivi parrocchiani se abbiano comunicato illecitamente alli santi Sacramenti, non avendoli ricevuti nel proprio rito, e nella propria Parrocchia: e quanto al conto delle persone laiche eziandio se abbiano contratto il matrimonio invalidamente non avendo curato la condizione *sine qua non* della presenza del proprio Parroco, e se soddisfatto abbiano, o nò al chiesiastico precetto della comunione pasquale nella mancanza della condizione ancora *sine qua non* di aver ricevuto essa comunione per le mani del proprio Parroco, o suo delegato.

RISPOSTA

Modificate le proposte disposizioni nel modo, che da noi si desidera, nell'atto in cui si tolgono le odiose parzialità e le ingiustizie, e si rispettano i diritti di ambedue le parti, non si offende punto nè la maestà de' due riti, nè l'obbedienza, che si deve agli Ordinarij, nè l'adempimento di quegli obblighi, che sono imposti a' Parrocchiani verso il rispettivo lor Parroco.

In quanto poi al caso particolare della Piana è facile il conoscere, che non può sorgere alcun inconveniente nel battezzarsi secondo il rito greco gl'infanti nati da genitori di rito latino dall'unico Parroco, ed Arciprete del comune, perchè questi infanti si ascrivono con l'atto solenne del Battesimo alla classe de' seguaci del rito greco, e prosiegua indi ad uniformarsi per tutto il corso del viver loro allo stesso rito.

Nello stesso modo quantunque il diritto di amministrare la comunione pasquale, e di benedir le nozze si debba ordinariamente esercitare, e con effetto si esercita dal Cappellano di rito latino, non è irregolare, che l'unico Parroco, ed Arciprete di rito greco prenda conto a suo grado, se tutti i fedeli dell'uno, e dell'altro rito abbiano esattamente adempito il religioso dovere del precetto pasquale, e riceva legittimamente il consenso de' due conjugi.

Circoscritti in questa precisione i confini delle rispettive giurisdizioni, non può nascer timore, che si scompigli l'osservanza degli obblighi, che indossano i Parrochi, ed i Parrocchiani, o che sopraggiunga un conflitto di poteri a disturbar la pace religiosa, e civile delle Colonie.

7. I nati da padre latino, e madre greca devono battezzarsi nel rito latino, avvegnacchè la prole sarà tenuta di osservare onninamente le latine cerimonie, ove il padre sia latino.

Corrisponde al n. 3. dell'articolo 3. del progetto dell'Arcivescovo di Palermo, ed al numero 17. del progetto del Vescovo di Girgenti.

RISPOSTA

Se i nati da padre latino, e da madre Greca debbono essere battezzati nel rito latino, uopo è di prescrivere parimenti, che i nati da padre greco, e da madre latina debbano essere

indispensabilmente battezzati nel rito greco, sulla ragione che dee sempre prevalere il capo di famiglia. In questa posizione i due riti non avranno di che querelarsi, perchè sarà perfettamente uguale la lor condizione. Giova il ripetere, che le restrizioni contrarie alla propagazione del rito greco non sono applicabili alle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia, dove si professa un puro cattolicesimo, e dove il rito greco è il dominante. Si dee soltanto eccettuare il caso del comune della Piana per le osservazioni antecedenti, cioè dell'unicità della Parrocchia, e della consuetudine, che legalmente, e senza interruzione si osserva in quel Comune.

8. Non sarà permesso ai latini di passare al rito greco.

Nel progetto dell' Arcivescovo di Palermo manca questa disposizione, ma nel progetto del Vescovo di Girgenti corrisponde al n. 21.

RISPOSTA

Si tratta del libero passaggio dall' uno all' altro rito previo il consenso dell' Ordinario.

Quest' affare fu per Sovrano comando comunicato con Real dispaccio de' 24. gennajo 1806. rimesso all' esame di Monsignor Airoidi Giudice allora della Regia Monarchia, tanto egli è vero, che il Governo non ha mai tenuto conto della Clementina *Sanctissimus*, nè di quei Sinodi Diocesani, che fecero eco alla stessa Clementina.

Questo Dottissimo Prelato nell' eseguire il Sovrano incarico rappresentò a S. M. con rapporto de' 27 aprile 1807, che gli Albanesi di Sicilia seguaci del rito greco sono stati fin dall' epoca della primitiva loro emigrazione in queste contrade pienamente cattolici, perchè si era già poco prima celebrato il concilio ecumenico di Firenze, che avea felicemente stabilita la riunione delle due Chiese greca, e latina, e cancellate le odiose parole di scisma, e di avversione, e perchè l' Albania fu sempre dipendente dal Romano Pontefice, ed unita al supremo capo della Chiesa; che nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia è stato per antichissima consuetudine permesso il promiscuo passaggio dall' uno all' altro rito; Che la Bolla *Sanctissimus* di Clemente VIII., e quella *etsi pastoralis* di Benedetto XIV. non hanno interrotto l' osservanza

dell'anzidetta consuetudine, perchè non hanno mai avuto forza di legge in Sicilia, e perchè furono tacitamente ritratte dallo stesso Romano Pontefice, come si deduce dal suo Enchiridion o sia dalla Bolla, che il medesimo Pontefice diresse al Patriarca di Antiochia nell'anno 1743., e che incomincia *Demandatam*; che in fine la stessa consuetudine è stata sovente confermata con diverse sovrane risoluzioni, ed autorizzata dal fatto stesso de' Vescovi Diocesani, che han riconosciuto il bisogno, e la convenienza per la facilitazione particolarmente de' matrimonj di render libero il promiscuo passaggio dall'uno all'altro rito nelle Colonie.

Poste le quali considerazioni conchiude il detto Prelato di esser conveniente, che si permettesse, e si facilitasse il passaggio dal rito latino al greco nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia (a). S. M. Ferdinando I. di gloriosa ricordanza ebbe la degnazione di uniformarsi con R. Dispaccio de' 10. maggio 1807. al parere del Giudice della Regia Monarchia.

Se dunque quest'affare è stato con piena conoscenza di causa, e dietro un maturissimo esame sovraneamente risoluto, non può essere ora permesso di proporre un regolamento, che distruggesse le determinazioni del Re, a cui si appartiene per gli eminenti attributi del Principato, e dell'Apostolica legazia il diritto di regolare la polizia ecclesiastica esterna nel modo più conducente ai veri, e positivi bisogni, e vantaggi de' suoi sudditi.

Essendo i due riti ugualmente cattolici, manca qualunque ragione, per cui si debba in un modo assoluto proibire il passaggio dall'uno all'altro rito. Lo stesso Benedetto XIV. nella sua Bolla *etsi pastoralis* non prescrisse altro, senonchè i latini non potessero passare al rito greco senza il permesso della S. Sede.

Concludiamo adunque di essere da ogni più fondato riguardo richiesto, che si permetta, e si faciliti nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia il passaggio dall'uno all'altro rito previo il consenso dell'Ordinario.

9. Sarà vietato a' Greci, | *Corrisponde al n. 5. del-*
 i quali hanno rinunciato al | *l'articolo 1. del progetto*
 loro rito, ed adottato il | *dell'Arcivescovo di Paler-*

(a) Si trascrive in fine di questo scritto la copia dell'intero rapporto di Monsignor Airolti, affinchè si conosca il filo, e la forza de' ragionamenti di quel detto Prelato.

latino, di far ritorno al gre- | *mo, ed al n. 22. del pro-*
co. | *getto del Vescovo di Gir-*
 | *genti.*

RISPOSTA

Se libero dovrà essere il passaggio dall' uno all' altro rito, libero altresì conviene, che sia il ritorno all' antico rito, purchè si esegua col consenso dell' Ordinario, che basterà per impedire ogni abuso, ed ogni specie d' inconveniente. Qualunque impedimento disturberebbe la tranquillità delle coscienze, e recherebbe un positivo pregiudizio ai vantaggi, ed agli interessi delle famiglie. Benedetto XIV. permette ai Melchiti Cattolici di ritornare al rito greco de' loro antenati, anche dopo alquante generazioni. Dovranno forse gli Albanesi di Sicilia, che si vantano di professare una special divozione verso il supremo capo della Chiesa, ottenere minori vantaggi, e considerazioni de' Melchiti? Queste restrizioni per altro non tendono che a distruggere insensibilmente il rito greco in Sicilia, la qual cosa è assolutamente contraria alle benigne intenzioni de' nostri clementissimi Sovrani, e del Governo.

10. Il postumo di padre latino, e di madre greca, dalla quale è stato educato nel rito greco, è tenuto non dimanco al latino.

Corrisponde al n. 3. dell' articolo 3. del progetto dell' Arcivescovo di Palermo; nel progetto del Vescovo di Girgenti manca questa disposizione.

RISPOSTA

Se il postumo è stato educato nel rito greco, è più ragionevole, che rimanga nel rito, in cui sia stato educato. Del resto quando il postumo di padre latino malgrado di essere stato educato nel rito greco si voglia sottoposto all' obbligo di seguire il rito latino, si dovrebbe nel modo stesso prescrivere, che il postumo di padre greco educato nel rito latino fosse tenuto a seguire il rito greco. La disposizione allora si conterrà ne' limiti della giustizia, e dell' equità, e non s' inciamperà nell' inconveniente più volte da noi rimarcato di stabilire fra i due riti una differenza odiosa, che non si può da nissun titolo ragionevole giustificare.

Questi quattro regolamenti proibitivi, quello di num. 7 di battezzarsi nel rito greco li nati da padre latino, e madre greca, e li tre ultimi di n.º 8. 9. e 10. proibitivi del passaggio dal latino al greco rito si fondano nella maggiore dignità del primo de' due riti sopra il secondo. Ed inoltre quelli di n.º 9. e 10. sono stati decretati dalla S. Sede li 3. novembre 1705., e muniti del placito regio li 10. luglio 1706. ad istanza di Cardinal del Giudice Arcivescovo di Morreale.

Gli altri due Vescovi non hanno proposto osservazioni, che corrispondano a queste dell' Arcivescovo di Morreale.

RISPOSTA

Qual conto debba tenersi dell' opinione di essere il rito latino superiore al greco in dignità si è dimostrato a sufficienza nel n.º 8. delle osservazioni preliminari.

I decreti poi della S. Sede de' 3. novembre 1705. sopra taluni quesiti proposti dal Cardinal del Giudice non sono che l' applicazione della Clementina *Sanctissimus*; sono quindi dotate della stessa natura, e della stessa forza obbligatoria, che abbian veduto appartenere alla Clementina, ed ebbero in quanto all' osservanza lo stesso risultamento delle Clementine disposizioni, cioè non furono giammai poste in pratica, e caddero in un profondo oblio.

11.º Apparterranno gl' infanti alla giurisdizione di quel Parroco, nel cui rito sono stati battezzati.

Quanto a' progetti poi avvennacchè s' ignorano i di

Corrisponde la prima parte di questo regolamento al n. 2. dell' articolo 2. dell' Arcivescovo di Palermo, non essendovi disposizione corrispondente

loro parenti , nè perciò si sa a quale de' due riti appartengono latino, o greco, saranno battezzati nel rito latino superiore al greco.

alla seconda parte, ed ai num. 14. 15. e 17. del progetto del Vescovo di Girgenti.

RISPOSTA

Non vi ha dubbio , che gl' infanti debbono appartenere alla giurisdizione di quel parroco, nel di cui rito sono stati battezzati, ma salva sempre rimanendo la facoltà libera di passare dall' uno all' altro rito.

In quanto ai progetti il regolamento generale, che si osserva in tutte le Chiese di Sicilia , per effetto di Sovrane disposizioni, si è che gl' infanti nati *ex ignotis parentibus* debbono essere battezzati nelle Chiese Madri. Non vi ha dunque ragione , per cui non debba l' osservanza di questo regolamento essere conservata nelle Colonie, dove il rito greco è il dominante , e le Chiese di rito greco sono le Chiese Madri.

Le particolari disposizioni del Governo, ed un' antichissima, e legittima consuetudine prescrivono di non farsi sù quest' oggetto alcuna novità; e la pretesa superiorità del rito latino sopra il greco si è già da noi dimostrato di essere insussistente , ed erronea.

12.° Tali infanti cessati di vivere prima dell' uso della ragione devono essere seppelliti per lo Parroco , nel di cui rito sono stati battezzati , che è il Parroco proprio , e nella di costui Parrocchia , eccettochè in sopravvenuto caso d' imminente pericolo di morte non abbia potuto ottenersi la comodità del proprio Parroco, o rito , ond' essere battezzati, perochè in questo caso si reputeranno di non aver

Corrisponde al n.° 3 dell' articolo 2.° del progetto dell' Arcivescovo di Palermo , ed al n.° 19 del progetto del Vescovo di Girgenti.

fatto passaggio per lo battesimo dal proprio all' altro rito.

RISPOSTA

La disposizione di quest' articolo conviene limitarsi al solo diritto di associare, e di benedire il cadavere; giacchè in quanto alla sepoltura non può negarsi, a' genitori la facoltà di sciegliere quella Chiesa, che sia loro più a grado, o dove abbiano qualche monumento di famiglia, ed altro diritto particolare di sepoltura.

13.º Eziandio a coloro, i quali siano giunti all' uso della ragione dovrà estendersi il precedente regolamento del num. 12. all' infuori, che taluno abbia dichiarato di voler essere sepolto nella Chiesa di diverso rito, perciocchè in siffatta occorrenza verrà associato il cadavere dal proprio Parroco fuori la propria Parrocchia, ed ove dovrà essere sepolto il cadavere medesimo, ivi dal Parroco di quella Chiesa latina, o greca l' esequie si celebrano.

Corrisponde al n.º 4 dell' articolo 2.º del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed ai num. 35., e 36 del progetto del Vescovo di Girgenti.

RISPOSTA

Non s' incontra nissuna difficoltà nell' esecuzione di questo regolamento.

14.º Sarà vietato al latino Parroco d' intervenire nelle succennate esequie col Parroco greco nella Chiesa greca, ugualmente che al greco Parroco sarà vietato

Corrisponde al n.º 4 dell' articolo 2.º del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed al n.º 36. del progetto del Vescovo di Girgenti.

d' intervenire col Parroco latino nella Chiesa latina.

RISPOSTA

Non s' incontra nissuna difficoltà nell' esecuzione di questo regolamento.

15.° Quanto al Sacramento di penitenza sarà vietato agli approvati presbiteri greci di udire le confessioni dei latini, tranne il caso di necessità.

Il quale divieto non solamente è stato attinto dalla Clementina *sanctissimus*, ma ancora era stato decretato dalla S. Sede li 5. novembre 1705. ed esecutoriato Sovranamente gli 10. luglio 1706. ad istanza di Cardinal Giudice Arcivescovo di Morreale.

Corrisponde, benchè con qualche differenza, come si noterà nelle risposte, al num. 6. dell' articolo 3.° del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed ai n.° 31. e 32. del progetto del Vescovo di Girgenti.

RISPOSTA

Quantunque sia di fede, che tutti i Preti ricevono nell' ordinazione la potestà di assolvere i peccati, egli è pur tuttavia certissimo, che non possono essi far uso di questa potestà senza la licenza dell' Ordinario. Questa si è pure la dottrina, che sinceramente si professa dal Clero Greco-Albanese di Sicilia. Ma credesi del pari dal detto Clero, e con irrefragabili, e gravissime ragioni si sostiene, che avendo i Preti greci cattolici ottenuto la facoltà di assolvere, o per carica parrocchiale, o per ispeziale delegazione del Vescovo, non è permesso di restringere l' esercizio verso i soli Greci, dovendo abbracciare i fedeli dell' uno, e dell' altro rito. Le ragioni che dal Clero greco si allegano, sono le seguenti

1.° Leone X. nella sua costituzione data ai 18. di maggio del 1521., e confermata da Clemente VII. a' 26. di maggio del 1526. uguagliò i Preti greci *quoad omnia clericalia munera* in

tutto, e per tutto ai latini Sacerdoti, e perciò secondo la glossa in Clemente v. 5. art. in summa part. 3. tit. 17. c. 9. possono essi Sacerdoti estendere l'esercizio della loro podestà sopra le persone d'ogni sorte, e d'ogni nazione.

2. Il Concilio di Saponia celebrato da Niccolò I. decretò » *Qui nullo schismate reperti sunt, sed sine macula in catholica, et apostolica Ecclesia permanentes dignum esse, ut potestatem habeant, et absolvere omnia secundum leges, et sanctiones Ecclesiae.* La qual determinazione dovendo in tutta l'ampiezza essere applicata a' Greco-Albanesi di Sicilia, conviene inferirne, che l'esercizio della facoltà sacramentale di assolvere ricevuta dai Preti greci non può ricevere alcuna limitazione dipendente dalla differenza del rito.

3. La stessa Clementina *Sanctissimus*, da cui si è attinta la proposta disposizione, non tratta che de' Sacerdoti in generale, senza far menzione, che sieno stati approvati dal Vescovo, ricavandosi da ciò, che l'intenzione di Clemente si fu quella di confermare, che anche i Preti Greci sprovveduti dell'approvazione dell'ordinario possono in caso di necessità far uso della facoltà di assolvere. La Clementina per dare appoggio alla disposizione proposta da' Vescovi avrebbe dovuto dire » *Graeci presbyteri approbati nequeunt extra casum necessitatis latinos absolvere.*

Tale essendo la dottrina dogmatica, e canonica ne siegue, che la disposizione di proibire a' Greci Sacerdoti la facoltà di assolvere gli individui di rito latino non può fondarsi sopra verun altro motivo, che sul sospetto dello scisma, o di qualche altro errore dogmatico. Ma poichè questo sospetto è solamente ingiurioso a chi lo promuove, attesa la notissima, ed indubitabile ortodossia degli Albanesi di Sicilia, egli è quindi necessario il conchiudere, che non è permesso affatto di ammettere l'odiosa, ed offensiva restrizione, la quale si è proposta in questo regolamento. Si conferma la convenienza della nostra conchiusione con l'esempio de' Greci uniti di Russia, a' quali si accorda ordinariamente la facoltà di assolvere gl'individui di rito latino. Dunque non è permesso di negare lo stesso vantaggio a' Preti Greci di Sicilia, che sono stati sempre uniti alla Chiesa Romana, e proposti come un modello di singolar divozione verso il supremo capo della Chiesa.

Si aggiunge a favorire il diritto de' Preti Greci l'antichissima, e non interrotta consuetudine, la quale sussiste dalla fondazione delle Colonie sino all'epoca attuale. I Preti di rito greco in Sicilia sono stati sempre abilitati ad ascoltar le confessioni de' fedeli dell'uno, e dell'altro rito; ed in ciò gli Ordinarij hanno ricevuto

il vantaggio di veder assistite con maggiore assiduità, e zelo ecclesiastico le popolazioni a lor soggette, perchè il numero de' Preti latini è stato sempre, ed è insufficiente ad amministrare questo Sacramento agl' individui del loro rito. Basta per esempio il far menzione della ragguardevolissima casa dell' oratorio di S. Filippo Neri esistente nella Colonia della Piana, dove i Preti di rito Greco addetti a tale istituto si consagrano indefessamente ad ascoltar le confessioni de' fedeli dell' uno, e dell' altro rito, e sono di un grandissimo, ed indicibile vantaggio al bene religioso, e spirituale di quella popolazione. Or questa consuetudine ha tutti i caratteri, che si ricercano per aver acquistata la forza di una regola canonica, e d' una legge, perchè vanta l' osservanza di circa quattro secoli, si versa sopra una restrizione, che è di natura meramente disciplinare, ed è stata finalmente approvata dal consenso non tacito, ma espresso de' Vescovi Diocesani, i quali nel comunicare ai Preti di rito greco la facoltà di udir le confessioni, e di assolvere, non hanno giammai limitato ai medesimi l' esercizio di tal facoltà a' soli individui di rito greco. Nè si dee pretermettere, che dovrebbe sorgere negli abitanti delle Colonie appartenenti così all' uno, che all' altro rito, un gravissimo scandalo, e trambusto, se mai accadesse d' introdursi la proposta novità, che arrecherebbe una generale perturbazione nell' ordine delle religiose abitudini di tutte le famiglie, e potrebbe alterare in qualche articolo essenziale la popolare credenza.

Finalmente in quanto alla forma, di cui si dovrà far uso dai Preti Greci nell' assolvere i penitenti, cioè se debba essere assoluta, o deprecatoria, basta leggere gli atti del concilio ecumenico di Firenze per conoscere, che l' una e l' altra sono ugualmente valide, e che i Greci possono per consenso della Chiesa universale, e de' Sommi Pontefici servirsi nell' assoluzione della formola deprecatoria registrata nell' Eucologio stampato in Roma, ed approvato da Benedetto XIV.

16.º Quanto all' Eucaristia non presumeranno nè latini Sacerdoti nel greco rito, nè greci Sacerdoti nel latino di celebrare, o farvi celebrare la messa, e gli altri divini uffizj.

Corrisponde al n.º 4. dell' articolo 3. del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed al n.º 28. del progetto del Vescovo di Girgenti.

RISPOSTA

È giusto, che ciascun Prete non possa celebrare, che nel suo rito, nè vi ha esempio che sia stata giammai questa massima trasgredita. Ma non si comprende per qual motivo si dee proibire ad un Sacerdote di rito greco di far celebrare la messa da un Prete di rito latino, e viceversa. Imperocchè non essendovi alcuna differenza fra il merito del sacrificio della messa, ossia che si celebri nel rito greco, ossia nel latino, non può esser lecito d'impedire, che un Prete faccia soddisfare i suoi obblighi di messe da un altro Prete di rito diverso. Il caso di una malattia, o di altro legittimo impedimento può render necessario l'uso di questa innocua facoltà, che si riduce ad un atto meramente sociale; nè vi è stata giammai nè vi può essere costituzione Ecclesiastica, la quale abbia fatto de' somiglianti durissimi divieti.

È inutile poi il prescrivere, che ciascun Prete debba celebrare i divini uffizj nel proprio rito.

17.º Sarà vietato a' latini di partecipare della medesima in fermentato per mano de' Presbiteri greci.

Li quali regolamenti di num. 16. e 17. ricevono tutta la canonica loro autorità dall'Ecumenico Fiorentino Concilio per quella definizione del tenor seguente » Item in azimo, sive » fermentato pane triticeo » corpus Christi veraciter » confici, Sacerdotesque in » altero ipsum Domini corpus conficere debere unumquemquescilicet juxta » suae Ecclesiae sive Occidentalis, sive Orientalis » consuetudinem. »

Di essi due regolamenti

Corrisponde al n.º 5. dell' articolo 3. del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed al n.º 30. del progetto del Vescovo di Girgenti.

decimosesto, e decimosettimo il secondo era decretato dalla Santa Sede li 5. novembre 1705., ed esecutivo Sovranamente li 10. luglio 1706. ad istanza di Cardinal del Giudice Arcivescovo di Morreale.

RISPOSTA

Il divieto della promiscua comunione, che si prescrive in quest' articolo, si oppone direttamente alla natura, ed all' essenziale destino di questa divina, ed augusta istituzione. Imperocchè non essendo proibito a' fedeli di assistere al sacrificio dell' uno, e dell' altro rito, non potrà negarsi a' medesimi per necessaria conseguenza la facoltà di comunicare di questo stesso corpo di G. C., cui comunica il Sacerdote, perchè il sacrificio è un' opera comune del Sacerdote, che celebra, e del popolo, che vi assiste siccome le preci dell' oblazione, della sagra azione, e della *post communionem* fanno chiaramente comprendere, e tutti i Teologi unanimamente insegnano. Nè dopo di essere avverata in virtù delle parole dominicali la transustanziazione può essere permesso di attendere alla differenza dell' azimo, e del fermentato, perchè come dice Gregorio IX. » *utique panis ante sacrificium simplex panis est, » transubstantiatione vero facta per verba dominica panis non » est, et ideo nec fermentatus nec azimus dici potest.* »

Conforme a questa dottrina si è il decreto sanzionato dal Tridentino nella Sess. XIII. c. 8. in cui si prescrive, che i fedeli presenti al sacrificio, » *qui Christiano nomine censentur, in hoc » unitatis signo, in hoc vinculo charitatis, in hoc concordiae vinculo jam tandem aliquando conveniunt, et concordent.* » La quale concordia non potrebbe giammai avverarsi, senza la promiscua partecipazione della sagra Eucaristia, per cui dal Sagra Concilio non fu notata veruna differenza di riti.

La costante disciplina della Chiesa di tutti i tempi concorre mirabilmente a confermare la verità del nostro assunto. Gregorio IX. scriveva a Germano Patriarca di Costantinopoli di promuovere la promiscua partecipazione della sagra Eucaristia sotto la specie dell' azimo, e del fermentato fra i latini, ed i greci, che abitavano in quella Metropoli, come un mezzo di religiosa concor-

dia, ed unione. La Santa Sede ha concesso a' Ruteni uniti, che osservano il rito greco, la facoltà di amministrare a' laici di diverso rito l'Eucaristia sotto le specie del fermentato, e del vino. Ed in fine per non dilungarci più oltre, nel 1703 fu prescritto dalla stessa S. Sede, che gli Alunni del Collegio di S. Atanasio in Roma, tanto quelli di rito greco, che quelli di rito latino dovessero comunicare per tre volte all'anno *sub specie fermentata*.

Nè giova il ricorrere in sostegno del divieto della promiscua comunione al decreto del Concilio di Firenze. Imperocchè questo decreto riguarda i soli Sacerdoti, e non i Laici. Ecco le parole del decreto conciliare « *Sacerdotes ipsum Domini corpus conficere* » *debere, unumquemque scilicet juxta suae ecclesiae Occidentalis,* » *sive Orientalis consuetudinem.* » Che anzi avendo lo stesso Concilio desinato, che *item in azimo sive fermentato pane tristiceo Corpus Christi veraciter confici*, ne siegue d'essere stato dal Concilio medesimo dichiarato, che non si dee tenere nissun conto della differenza dell'azimo, e del fermentato, perchè i fedeli nell'uno, e null'altro caso si avvicinano sempre al corpo di G. C.

S'opponne finalmente ad ammettere il divieto della promiscua comunione la lunga, e non interrotta consuetudine di circa quattro secoli, che si osserva nelle Colonie con grandissima edificazione de' fedeli dell'uno, e dell'altro rito, e che da' Vescovi Diocesani è stata sempre rispettata. Non si tratta di paesi di rito latino, dove i Greci sono in picciol numero, e non hanno, che una sola Chiesa. Nelle Colonie Siciliane il maggior numero delle Chiese appartiene al rito greco, son queste indistintamente circondate da' Greci, e da' Latini, ed il numero degli abitanti si divide in due rispettabili porzioni fra i seguaci dell'uno, e dell'altro rito. Di quanto scandalo per tanto, e di quanto disturbo non sarebbe cagione il prescrivere, che fosse ciascuno astretto a frequentare la Chiesa del suo rito, e ricevere solamente nella medesima i Sacramenti della Penitenza, e dell'Eucharistia? Non possono le opinioni, e le abitudini religiose affrontarsi senza incorrer nel pericolo di alterare i principj fondamentali della credenza, d'inquietar le coscienze, di sconvolgere tutte le pratiche di pietà, di spogliare in fine la religione della sua più attiva, e salutare influenza. Qual disordine per altro può temersi da questo piússimo commercio, se i Greci, ed i Latini sono ugualmente cattolici, e sono perfettamente uniformi nella dottrina, e nella fede? I più degni, e zelanti Vescovi di Girgenti, e di Monreale si sono più volte ne' tempi andati conferiti ne' Comuni a lor soggetti con l'intenzione di proibire il promiscuo uso de' Sacramenti della Peniten-

za, e dell' Eucaristia; ma commossi dalla pietà, dalla buona fede, dall'armonia, e dall'edificante spettacolo di quel religioso, ed ammirabile concorso de' fedeli alle stesse Chiese, che non pongon mente ad alcuna differenza di rito, si son distolti da qualunque sinistro proponimento, e non hanno mai nè in iscritto nè a voce bandito alcun ordine proibitivo riguardo a così delicati, ed importanti oggetti. Lo stesso Benedetto XIV. nella sua Bolla *etsi pastoralis* la quale non è stata giammai ricevuta, ed eseguita in Sicilia, e malgrado di aver avuto l'esempio della Clementina *Sanctissimus* non prescrisse altro su quest' articolo, che inculcare a' rispettivi Parrochi d' insinuarsi *suavissimis modis* nell' animo de' lor sudditi, affinchè si astenessero dalla promiscua comunione: tanto egli è vero, che questo sommo Pontefice non conobbe conveniente, e regolare l' assoluta proibizione

Tutto adunque cospira nel modo il più convincente a persuadere, che non si deve ammettere il divieto della promiscua comunione, e che non si debbon turbare le Colonie Greco-Albanesi di Sicilia nel pio, ed innocente possesso della lor consuetudine.

18.° Il marito latino non seguirà il rito della consorte greca.

Corrisponde al n.° 7. dell' articolo 3. dell' Arcivescovo di Palermo; nel progetto del Vescovo di Girgenti non vi è articolo che vi corrisponda.

19.° La consorte latina non seguirà il rito del marito greco.

Corrisponde al n.° 7. dell' art. 3. del progetto dell' Arcivescovo di Palermo; nel progetto del Vescovo di Girgenti non ha corrispondenza.

20.° Sarà in libertà del greco marito il seguire il rito della consorte latina, ugualmente che della greca consorte il seguire il rito del marito latino. In entrambi

Corrisponde al n.° 7. dell' articolo 3. del progetto dell' Arcivescovo di Palermo; ed al n.° 24. , e 25. del progetto del Vescovo di Girgenti.

tali casi può dichiararsi il greco marito nel primo di essi per lo rito della consorte latina, e dichiararsi la greca consorte nel secondo caso per lo rito del marito latino. Sarà vietato ed al marito nel primo caso, ed alla consorte nel secondo dopo la morte della loro rispettiva consorte latina di fare ritorno al greco rito, giusta il regolamento del n.º 9.

RISPOSTA

Riuniamo questi tre regolamenti in una sola rubrica, perchè trattano del medesimo soggetto, e si confutano con le medesime osservazioni.

Se il marito latino non dee seguire il rito della consorte greca, sarebbe ancor giusto il prescrivere, che il marito greco non dovesse seguire il rito della consorte latina, dovendo i seguaci dei due riti essere soggetti alle medesime leggi, e subire la medesima condizione, perchè ambedue i riti sono cattolici, e di ugual dignità. Non si può prescrivere, che la consorte latina fosse proibita di uniformarsi al rito del marito greco senza distruggere la soggezione, che per legge così divina, che umana dee professare la moglie verso il marito.

La moglie con effetto per dritto comune, antico, e moderno siegue il domicilio del marito. Ciò si ha dal rescritto di Antonino e Vero, Imperatori » *Mulierem quamdiu nupta est, in eamdem civitatis videri, cujus maritus est, et ibi unde originem trahit non cogi muneribus fungi.* »

Acquista inoltre la moglie secondo Giustiniano la condizione » del marito » *Ad quem post priorem venerit maritum, illius amplectitur fortunam* »; giacchè il matrimonio, come disse Modestino, è *consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio*, le quali parole commentando il dotto Cujacio scrisse » *Ideo in definitione Modestini additur communicatio divini, et humani juris, ut intelligatur uxorem etiam esse sociam sacrorum,*

» idest iisdem uti sacris, iisdem obligari sacris, quibus utitur,
» et obligatur maritus. »

La moglie ancora abbraccia la Parrocchia del marito, come si ha dalla Rota Romana (dec. 188. n. 7. p. 1. dec. 451. n. 16.) ed il Fugnano dice « Ita desinit esse Parochiana illius Parochi, in cujus Parochia ante traditionem morabatur, quia translatio domicili trahit eam illius jurisdictioni. »

Conchiudiamo adunque con S. Paolo, che se non vir ex muliere est, sed mulier ex viro, nec vir creatus est propter mulierem, sed mulier propter virum, la moglie latina dee seguire il rito del marito Greco, come la moglie greca è tenuta di seguire il rito del marito Latino.

Ciò per altro è conducente alla serenità delle coscienze, all'economia domestica delle famiglie, ed a toglier qualunque confusione nell'osservanza de' digiuni, e delle quaresime.

La differenza di condizione adunque, che si vorrebbe introdurre in questi articoli fra i consorti di rito greco, e di rito latino circa la facoltà di uniformarsi all'uno e all'altro rito è dell'intutto ingiusta, ed odiosa, nè può avere alcun fondamento. La disposizione più giusta si è, che in una famiglia si segua il rito del capo, perchè si adempie in questo modo il diritto di natura espresso divinamente da S. Paolo.

Questa disposizione è pienamente conforme alla consuetudine antichissima, e costante delle Colonie, che non è permesso di derogare giusta i principj da noi dimostrati nell'osservazione preliminare di num. 4.

21.° Il matrimonio di marito latino, e consorte greca dovrà contrarsi nel rito latino alla presenza del Parroco latino.

Corrisponde alla seconda parte del n.° 5. dell'articolo 2.° del progetto dell'Arcivescovo di Palermo, ed al n.° 34. del progetto del Vescovo di Girgenti.

RISPOSTA

Il decreto del Concilio Tridentino, che serve anche di norma nelle Colonie, prescrive, che il matrimonio si contragga *coram proprio Parrocho*, ed è sempre proprio parroco così quello della sposa, come quello dello sposo, come fu deciso dalla sacra

Congregazione del Concilio, e dal Sommo Pontefice Gregorio XIII. (juxta Nav. cap. 25. num. 144.)

Questa dunque, e non altra conviene che sia la regola da osservarsi nella scelta del Parroco, che dovrà benedire il matrimonio, perchè la differenza de' riti non può indurre alcuna variazione allo stabilimento del Tridentino essendo ambedue cattolici. Nel Comune della Piana poi l' Arciprete, come l' unico Parroco di tutto il Comune dovrà conservar la facoltà di ricevere il consenso dei conjugii di qualunque rito sieno.

Si osserva in fine, che il regolamento proposto è contrario all' ordine naturale, ed al precetto di S. Paolo, che dà all' uomo la superiorità sopra la donna.

22.° Il matrimonio di marito greco, e consorte latina sarà in libertà del greco marito di contrarlo nel greco rito innanzi al greco Parroco, o nel rito latino, innanzi al Parroco latino.

Corrisponde alla seconda parte del n.° 5. dell' art. 2 del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed al n.° 34. del progetto del Vescovo di Girgenti.

RISPOSTA

Accordandosi la libertà, di cui si tratta in questo articolo, al marito greco, e consorte latina, dovrà nel modo stesso accordarsi l' uguale facoltà al marito latino, e consorte greca, giacchè per le ragioni più volte replicate la condizione dei due riti dovrà essere uguale nelle Colonie. È giusto per altro come si è detto nell' articolo precedente, che in questa materia si osservi la disposizione del Concilio di Trento.

23.° Nei casi giusta li premissi regolamenti 21 e 22 sarà tenuto però di assistere il Parroco di quella parrocchia, e rito, dove, e nel quale rito si contrae il matrimonio.

Corrisponde alla prima parte del n.° 5. dell' articolo 2.° del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed al n.° 34. del Vescovo di Girgenti.

RISPOSTA

Quest' articolo non contiene, che una ripetizione de' due precedenti, e quindi non ha bisogno di particolare osservazione.

24.° Le latine persone da servizio dei greci sono proibite di adottare il rito de' loro padroni, giusta il regolamento ottavo sono tenute di osservare il rito latino.

Nei progetti degli altri Vescovi non vi è articolo, che vi corrisponda.

RISPOSTA

Convieni permettere alle persone di servizio di seguire il rito del Capo di famiglia, perchè l'uso contrario apporterebbe positivo disturbo, e confusione. Per altro l'atto di accomodarsi, che fanno i servi al rito del padrone, non induce passaggio di rito, come si vuol far credere, mentre si cita il regolamento ottavo.

È dovere in fine l'osservare, che la restrizione proposta in questo articolo applicandosi solamente a quelli di rito greco è odiosa, ingiusta, e priva di qualunque fondamento.

25.° La Madrice greca sarà esente da qualunque subbiezione alla latina, del pari che questa sarà esente da qualunque subbiezione a quella

Corrisponde al n.° 1. dell' articolo 2.° del progetto dell' Arcivescovo di Palermn, ed al n.° 5. del progetto del Vescovo di Girgenti.

RISPOSTA

L'oggetto della disposizione che si contiene in questo articolo tende manifestamente a creare nelle Colonie Greco-Albanesi due madrici distinte, ed indipendenti, cioè la greca, e la latina. Or il fatto è stato, ed è attualmente contrario a quanto o si suppone esistente, o si vuol introdurre. Imperocchè non vi è stata nelle Colonie, che una sola Madre Chiesa, cioè quella di rito Greco, da cui sono state dipendenti le Chiese di rito latino. Questo fatto è rivestito di tutti i titoli di legittimità, perchè si fonda nel diritto di fondazione delle Colonie, nel possesso non interrotto di circa quattro secoli, e nell'autorità di non poche decisioni così del Governo, che de' Tribunali, che hanno sempre confermato l'esercizio delle preminenze matriciali a favore delle Chiese di rito greco. Con qual ragione adunque, o con qual titolo si pretende ora di rescindere un diritto così sagro, ed inviolabile? Si confonderebbero tutti i principj di giustizia, se fosse per-

messo di procedere a somiglianti atti capricciosi, ed arbitrarii; e mancherebbe qualunque regola canonica. I nostri religiosissimi Sovrani non meno che il Governo di Sicilia hanno in ogni tempo respinto somiglianti pretenzioni, ed hanno garentite le preeminenze ecclesiastiche delle Chiese di rito greco. I disordini per altro in vece di essere tolti, e scemati, secondo ciò che si desidera, si fomenterebbero, e si accrescerebbero con l'atto di erigere due Madrici indipendenti. Abbiamo noi a sufficienza dimostrato nel num. 5. delle osservazioni preliminari, che il sistema della polizia ecclesiastica, e l'interesse di evitare gli sconcerti, e le irregolarità nell'esercizio del culto pubblico, richieggono indispensabilmente, che unica sia la Madre Chiesa in ciascun Comune. Seguendo per tanto le regole del giusto, dell'onesto, e degli Ecclesiastici stabilimenti sorge un assoluto, e rigoroso dovere di conservar quella, che trovasi in possesso di tal prerogativa, cioè la Chiesa di rito greco.

26.° Rimarrà soppresso fin da ora qualunque dritto preeminenziale della Chiesa latina sopra la greca, e della greca sopra la latina.

Corrisponde alla seconda parte del n.° 1. dell'art.° 2. del progetto dell'Arcivescovo di Palermo, ed al n.° 5. di quello del Vescovo di Girgenti.

RISPOSTA

Le Chiese latine nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia non hanno mai avuto dritti preeminenziali sopra le Chiese di rito greco, ma le greche sopra le latine. Si occulta pertanto in questo articolo la verità dei fatti per sostenere il regolamento, che si propone, e non si tiene alcun conto nè di diritti, nè di privilegi, nè di risoluzioni Sovrane, nè di giudizj definitivi dei Tribunali così ecclesiastici, che laicali.

27.° Tutte le specie di precedenza sin ora possedute dalla Madrice latina sopra la greca, e da questa sopra quella dovranno intendersi circoscritte alle Chiese del loro rispettivo rito. Sa-

Corrisponde alla seconda parte del num. 1.° dell'art.° 2.° del progetto dell'Arcivescovo di Palermo, ed al n.° 6. di quello del Vescovo di Girgenti.

rà perciò vietato tanto alle madrici Chiese greche, che latine, ed a' loro rispettivi Parrochi, ed Arcipreti di assumere, o proseguire ad assumere, ove lo abbiano assunto, il titolo di Madrice, o di Parroco, o di Arciprete dell' uno, e dell' altro rito.

RISPOSTA

Contro l'ingiustizia di questa disposizione si osserva.

1. Che le Chiese di rito latino non hanno mai posseduto nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia alcuna specie di precedenza sopra le Chiese di rito greco, ma sono state dipendenti, e soggette, come Chiese filiali delle Chiese greche, che sono state, e sono le Chiese Madri.

2. Che non vi è nessuna ragione, come più volte si è fatto conoscere di alterare questo sistema, e turbare la gerarchia, che riguardo alle Chiese, ed al culto esterno è in piena osservanza nelle stesse Colonie.

3. Che la conservazione di questo sistema è conforme alla polizia Ecclesiastica di tutto l'orbe cattolico, e reclamata dalla necessità di evitare i disordini, ed assicurare la dignità, e la solennità del culto pubblico esterno, come si è dimostrato al n. 5. delle osservazioni preliminari.

4. Che unica essendo, ed unica dovendo essere la Madre Chiesa, cioè quella di rito greco, il Parroco della medesima dovrà essere abilitato a spiegare il carattere, ed il titolo di Arciprete di tutto il Comune, e quindi dell' uno, e dell' altro rito.

5. Che in fine questo medesimo sistema è convalidato dall' irrefragabile forza della consuetudine.

28.° Sopravvenendo una pubblica causa qualunque, ognuno dei due riti greco, e latino indipendentemente l'uno dall'altro celebrerà le chiesiastiche solennità inter-

Corrisponde al n.° 1. dell' art.° 4. del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed ai n.° 1. 2. 3. e 7. di quello del Vescovo di Girgenti.

ne nella Chiesa del suo rito, e le esterne nel suo distretto, il quale si circoscriverà in qualunque delle quattro Colonie non sia stato circoscritto.

RISPOSTA

In replica alle disposizioni contenute in questo articolo si fa osservare.

1. Che non si è opposto giammai, nè si potrà opporre verun ostacolo, che i due Cleri Greco, e Latino *indipendentemente* l'uno dall'altro celebrino le chiesastiche solennità interne in tutte le feste ordinarie, che si celebrano dalla Chiesa, e son comuni all'uno, ed all'altro rito, o particolari del solo rito latino, o greco.

2. Che le solennità esterne, come sono le pubbliche processioni, ed altro debbon celebrarsi, come si è praticato finora, dalle Chiese Madri, cioè dalle Chiese di rito greco, e circoscriversi le Chiese di rito latino a quelle sole solennità esterne, che soglion competere alle Chiese filiali, e che sono state finora permesse alle Chiese di rito latino nelle Colonie Greco-Albanesi a' termini delle particolari consuetudini, e delle particolari convenzioni, che sono in piena osservanza nelle medesime.

3. Che sopravvenendo una causa pubblica qualunque, come sarebbe quella di cantarsi un tedeum in rendimento di grazie, o altra circostanza di simil natura dovrà il Clero greco conservare il diritto, come si è praticato sin ora, d'invitare il Clero latino ad intervenire nella Chiesa Madre, ed assistere nelle solennità interne, che si celebreranno secondo il loro rito; non inducendo questa materiale assistenza veruna specie di miscela di rito, ma una semplice personale concorrenza, ed intervento nella celebrazione della medesima solennità.

4. Che le Parrocchie di rito greco, e di rito latino non possono nelle Colonie Greco-Albanesi avere un distretto circoscritto, e separato, come si è diffusamente dimostrato al n. 6. delle preliminari osservazioni.

5. Che non può ammettersi la stessa circoscrizione di distretto per l'esercizio dei diritti Madriciali, perchè la Madre Chiesa è stata, e dovrà esser unica nelle Colonie, e quindi unico il distretto riguardo all'esercizio della preminenza Madriciali.

6. Che il sistema da noi additato riceve la sua sanzione dall' antichissima consuetudine, che si osserva per lo spazio di circa quattro secoli, e che niun tentativo ha potuto giammai interrompere, o disturbare.

7. Che in fine la pace religiosa delle Colonie richiede indispensabilmente, che non s' introduca su questo punto nessuna scandalosa novità, e che non si divida, e si laceri quel corpo, che oggi è unico, ed armonico, in diverse parti dissidenti, ed eterogenee.

<p>29.° Il Clero latino non presumerà di far parte del Clero greco, nè questo di quello per celebrare in comune nelle Chiese del loro rito le chiesiastiche solennità.</p>	<p><i>Corrisponde al n.° 3. dell' art. 4. del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed al numero 8. di quello del Vescovo di Girgenti.</i></p>
--	---

RISPOSTA

Contro la disposizione contenuta in questo articolo si osserva.

Che la proibizione della mescolanza de' due Cleri Greco, e Latino nella celebrazione delle chiesiastiche solennità dee limitarsi alle sagre funzioni, che ciascun Clero esegue nella sua Chiesa, e secondo il suo rito senza escludere la mescolanza, o per dir meglio l' intervento del Clero latino nelle processioni pubbliche, che nelle feste della Chiesa universale, od in qualche straordinaria circostanza si celebrano dal Clero Greco per l' esercizio de' diritti matriarcali della lor Chiesa, nè tampoco escludere l' intervento del Clero latino nella Chiesa Madre di rito greco in tutte le occasioni di straordinaria solennità, in cui è imposto il concorso di tutto il Clero del Comune, come nel precedente articolo si è osservato.

<p>30.° In tutte le solennità ecclesiastiche esterne, vale a dire di processioni, le quali devono procedere o dalla Chiesa greca esclusivamente, o dalla latina eziandio esclusivamente, si asteranno d' intervenirvi nel pri-</p>	<p><i>Corrisponde al n.° 3. dell' articolo 4. del progetto dell' Arcivescovo di Palermo, ed al n. 13 del progetto del Vescovo di Girgenti.</i></p>
--	--

mo caso il Clero latino , e |
nel secondo il Clero greco. |

RISPOSTA

Su questa disposizione si osserva.

1. Che le processioni madriciali non possono procedere se non che dalla sola Chiesa Greca , che è la Chiesa Madre.

2. Che per le processioni particolari, le quali possono essere permesse alla Chiesa di rito latino , è conveniente il mantenere le consuetudini , che possono essere, e che sono in effetto in vigore in ciascuna Colonia.

3. Che nelle processioni matriciali dovrà il Clero latino conservare l'obbligo , come ha finor praticato , d'intervenirvi, osservando i limiti , che son fissati o dalle consuetudini , e dalle convenzioni , o dalla condizion medesima delle Chiese filiali.

Ripetiamo , che non si può distruggere l'attuale sistema, che trovasi attualmente in vigore nelle Colonie, senza sconvolgere tutte le norme di giustizia, e sbandire per sempre la speranza di quella pace , che si desidera d'introdurre.

31.° I rispettivi Ordinarij del luogo delle quattro colonie Greco-Albanesi vi deputeranno due Vicarij foranei, di rito greco per i greci, e di rito latino per i latini indipendentemente l'uno dall'altro, ed ove in talune di quelle sia esistita la pratica di avere il latino Vicario la qualità di subalterno del greco , o dipendere il secondo dal primo, o pure deputarsi un solo Vicario foraneo tanto per li greci , che per li latini, tale pratica sin da ora si dovrà intendere soppressa.

Corrisponde al n.° 2. dell' articolo 4. del progetto dell' Arcivescovo di Palermo , ed al numero 4. di quello del Vescovo di Girgenti.

RISPOSTA

Essendo stata, e dovendo essere unica la Madre Chiesa nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia, ed unico quindi l'Arciprete, quello cioè di rito greco, ne siegue, che il Clero delle stesse Colonie così greco, che latino non può rappresentare, che un solo corpo sottoposto al medesimo capo, ch'è il Vescovo diocesano, ed alla medesima disciplina. Unico pertanto bisogna, che sia il Vicario foraneo, ch'è l'organo, e l'esecutore degli ordini del Vescovo, e conservare in tal modo quell'unità, che altamente si desidera nella gerarchia Ecclesiastica per lo mantenimento dell'ordine, e la concordia di tutto il Clero. È questo il sistema, che si osserva dalla fondazion delle Colonie sino all'epoca attuale, e quante volte o le Curie Ecclesiastiche, o i Preti di rito latino han tentato di alterarlo, sono stati sempre rintuzzati così dal Governo, che dai Tribunali, i quali hanno impedito qualunque novità.

È giusto pertanto, che si conservino i diritti vigenti, e che si rispetti una consuetudine, la quale ha già ottenuto tutti i caratteri di una regola canonica. In alcune Colonie per altro il numero de'Sacerdoti di rito latino non oltrepassa quello di due, o di tre, come si osserva particolarmente nei Comuni della Piana, e di Contessa. Sarebbe quindi una strana disposizione quella di creare un Vicario per così picciolo, e ristretto numero. Si vorrebbe in somma innovare in tutte le sue parti tutto il sistema, che per quattro secoli si è osservato, e che si osserva, quando i disordini avvenuti non hanno avuto luogo, se non da qualche individuo di rito latino, circostanza, che suole avvenire in ogni caso, ed in ogni Comune, o pel capriccio di coloro, a cui, non so per qual motivo, non è a cuore il rito greco, e quindi la conservazione de' privilegi di cui godono le Chiese Greche.

APPENDICE I.^a

IN CUI SI RISPONDE A' POCHI ARTICOLI CONTENUTI NEL PROGETTO DEL VESCOVO DI GIRGENTI, E NON COMPRESI NEL PROGETTO ESAMINATO DELL'ARCIVESCOVO DI MORREALE.

ARTICOLI PROPOSTI

Art.° 1. I latini, ed i greci di Mezzojuso, Piana, Palazzo Adriano, e Contessa potranno esercitare liberamente a norma delle sanzioni canoniche il loro proprio rito.

RISPOSTA

Per togliere tutti gli equivoci, a cui potrebbe dar luogo questo articolo bisogna dichiarare, che le sanzioni canoniche, le quali debbano servir di norma a' Latini, ed ai Greci nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia, non possono essere se non quelle, che sono state ammesse nel regno dalla pubblica autorità, che hanno forza di legge vigente; che non si oppongono a' diritti, ed ai privilegi dei terzi, che non distruggono le consuetudini legittime, che non introducono delle pericolose novità; che non turbano in fine la pace religiosa, e civile delle stesse Colonie.

Art.° 2. La facoltà concessa nell'articolo precedente sarà ristretta nei limiti della Chiesa del proprio rito, e del distretto di essa.

RISPOSTA

Le disposizioni di questo articolo sono soggette a tutte quelle modificazioni, che nell'esame del progetto dell'Arcivescovo di Morreale abbiamo dimostrato di essere reclamate dai diritti delle Chiese greche, dalla Polizia ecclesiastica, dall'interesse dell'ordine, dalla convenienza, dalla regolarità, e dal dovere di schivare le nocive, ed ingiuste innovazioni.

Art.° 9. Il suono della campana per la salutatione angelica, per la notte del S. Natale, per la funzione del sorgimento del nostro Signore, e simili si potrà libera-

mente eseguire da ambedue le Chiese, senza reciproca dipendenza, secondo l'uso dell'altre Chiese di Sicilia non riprovato dai sacri canoni, nè da' sinodali statuti.

RISPOSTA

La disposizione di cui si tratta in questo articolo intende a distruggere una delle preeminenze, che appartengono alle Chiese Madri, e che sono comprese sotto la rubrica di dritti Madriciali.

In tutte le Chiese di Sicilia si osserva scrupolosamente questa dipendenza delle Chiese filiali dalla Chiesa Madre per lo suono delle campane nella salutatione angelica, nella notte del S. Natale, nella funzione del risorgimento del nostro Signore, e simili; ed è la medesima considerata come uno stabilimento generale della Polizia ecclesiastica Siciliana.

Questa dipendenza è necessaria per togliere i disordini, e le irregolarità, che indispensabilmente avrebber luogo, quante volte ogni Chiesa filiate rimanesse libera, ed indipendente.

L'autorità pubblica così spirituale, che temporale ha sempre rispettato questo dritto delle Chiese Madri, come un principio di regolarità, e di ordine nel culto pubblico religioso, e ne ha impedito la trasgressione. E con effetto quante volte i latini di Palazzo Adriano han tentato o per via del dritto, e per quella del fatto di sottrarsi a quella soggezione, a cui è tenuta la lor Chiesa, sono stati sempre rintuzzati o dalle decisioni dalle stesse Curie Vescovili, o dall'autorità de' Vescovi, e del Governo.

Nei piccioli Comuni finalmente non si potrebbe permettere la libertà, che si propone dal Vescovo di Girgenti senza introdurre gravissimi sconcerti, come l'esperienza di tutti i tempi ha sempre dimostrato.

Art.º 10. L'Ordinario fisserà ogni anno come, e dove si farà il quaresimale, quando il predicatore non sarà il proprio Parroco.

RISPOSTA

Il quaresimale, per cui si contribuisce dal Comune un onorario si dee fare, come si è osservato sempre, nelle Chiese Madri. Questa pratica riconosciuta come un dritto matriciale è come tale osservata, e rispettata. È tanto ciò vero, che quante volte si permette ad una Chiesa filiale di fare il quaresimale, è sistema di escludersi sempre il giorno delle ceneri, e l'ultimo

giorno della benedizione, che si riserbano alla sola Chiesa Madre. A che dunque proporre sempre delle novità, che sconvolgono l'ordine stabilito, i sistemi vigenti, e tutte le consuetudini? Se le novità sono pericolose in ogni luogo, ed in ogni circostanza, lo sono molto più nei piccioli Comuni, e nelle pratiche religiose.

Pel Comune poi di Palazzo Adriano, a cui s'intende riferire particolarmente questa disposizione, è da sapersi, che la stessa Curia Vescovile di Girgenti ha più volte deciso questo articolo in favore della Chiesa Greca, ed i Vescovi l'hanno sempre confermata nel corso della sacra visita. Non si vuol dunque rispettare il proprio fatto?

Art.° 11. Lo stesso vale in occasione di esercizi spirituali, o sante missioni.

RISPOSTA

Gli esercizi spirituali, e le sante missioni debbon seguire la regola fissata pel quaresimale, e quindi debbono assolutamente farsi nella Madre Chiesa.

Art.° 12. L'Ordinario stabilirà come, e dove sarà esso ricevuto nella ricorrenza della sacra visita.

RISPOSTA

L'Ordinario recandosi a visitare un Comune non può, e non deve indirizzarsi, che alla sola Chiesa madre. È questo l'uso stabilito dalla natura medesima delle cose, dall'ordine della gerarchia ecclesiastica, e dal rispetto, che si deve alle Chiese, che rappresentano le Chiese madri de' Comuni. Si vuole dunque tutto innovare, e con ciò distruggere l'ordine antico, e tutta la serie de' decreti sovrani, come anche le decisioni delle curie rispettive.

Art.° 13. La enumerazione fatta nei precedenti articoli non è tassativa, perchè deve praticarsi lo stesso in qualunque altro evento ha luogo la ragione medesima di libero esercizio del proprio rito, ed indipendenza di una Chiesa dall'altra.

RISPOSTA

La disposizione di questo articolo non si può ammettere, perchè abbiamo a sufficienza dimostrato quali debbono essere i confini de' diritti rispettivi delle due Chiese, quale la subordina-

zione di una dall'altra, ed in qual conto si debban tenere le restrizioni, che si sono proposte per inceppare il libero esercizio del rito greco in Sicilia.

Art.° 25. Il Ministro proprio dei Sacramenti è quello del rito del soggetto, che deve ricevere il Sacramento.

RISPOSTA

La disposizione di questo articolo non può ammettersi per tutto ciò che abbiamo osservato riguardo all'amministrazione de' Sacramenti della Penitenza, dell'Eucaristia, del Matrimonio, e del Battesimo.

Art.° 27. L'Ordinario Ministro della confessione è il solo Vescovo.

RISPOSTA

La disposizione di questo articolo non ha alcuno scopo, e non deve aver luogo in un regolamento, che è diretto solamente a fissare i limiti delle giurisdizioni locali delle Chiese greca, e latina nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia.

APPENDICE II.^a

IN CUI SI ESAMINANO GLI ARTICOLI, E LE OSSERVAZIONI,
CHE SI CONTENGONO SOLAMENTE NEL PROGETTO
DELL' ARCIVESCOVO DI PALERMO

ARTICOLI PROPOSTI

N.° 1. dell' articolo I.

La promiscuità di ambi i riti di cui si è potuto far uso nelle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia, o in talune di esse, rimane da ora in poi assolutamente proibita. Ogni rito è per se isolato, ed indipendente, e restringe dentro i suoi limiti le regole di propria, e naturale sua disciplina, e le pratiche da osservarsi.

RISPOSTA

È giusto, che ogni rito sia per se isolato, ed indipendente, ed è giusto altresì, che si proscriva la promiscuità di ambedue i riti greco, e latino nelle cose permanenti, ed essenziali. Ma le commistioni accidentali, e transenti non possono, nè debbono essere proibite, come si è da noi dimostrato al n. 9. delle osservazioni preliminari senza recare un positivo disturbo all' esercizio medesimo degli officj religiosi, e senza disturbare le più innocenti consuetudini, che si osservano attualmente nelle Colonie, e che giovano alla reciproca concordia, ed unione. Quelle mescolanze peraltro, che sono un effetto della dipendenza delle Chiese filiali dalle Chiese Madri lungi dal proibirsi debbono essere prescritte, ed inculcate. Di ciò si è fatto da noi sufficiente sviluppo nelle precedenti risposte.

N.° 1. dell' Appendice.

Il rito latino essendo il dominante nella nostra isola, siccome lo è in tutto l' orbe cattolico sembra, che debba godere il primato in dignità in riguardo al clero greco, ma nulla però di giurisdizione sul medesimo.

RISPOSTA

Questo articolo è stato da noi distesamente sviluppato al n.º 8. delle preliminari osservazioni, onde non occorre di aggiungere altro.

N.º 3. dell' appendice.

All' oggetto ancora di togliersi i disturbi quante volte piaccia a S. M. concorrere nel sentimento di stabilirsi l' indipendenza assoluta tra le due Parrocchie madriciali greca, e latina, come fu ordinato per la Città di Modica ec.

RISPOSTA

Si è a sufficienza da noi dimostrato, che non si può, nè si dee permettere, che le Chiese di rito greco sieno spogliate dei lor privilegi matriciali con rescindersi tutte le sovrane decisioni, tutte le convenzioni, e tutti gli altri atti della pubblica autorità, che hanno sempre confermato il possesso degli stessi privilegi. Sarebbe uno strano partito quello di secondare il capriccio delle Chiese soggette, che debbono per natural disposizione sforzarsi, e tendere al conseguimento di un' intera indipendenza. Si debbono rispettare i dritti, ed obbligare i soggetti a rispettarli. È questo il principio, che regola tutto l' ordine dell' economia sociale, in cui necessariamente vi dovrà essere superiorità, e dipendenza, comando, e soggezione. La gerarchia della Chiesa non è costituita, che sullo spirito di una vera Monarchia, e tutto quindi deve tendere ad un centro di unità.

L' esempio poi, che si allega di Modica, è un' eccezione particolare, da cui non può essere la regola generale derogata, e che non è applicabile al caso delle Colonie Greco-Albanesi di Sicilia. Imperocchè la numerosa popolazione della Città di Modica ascendente a circa 24 mila anime, il sito naturale della stessa Città, che incominciando dalla vetta di un monte si estende fino alle sottoposte valli, onde risultano quasi due comuni distinti, e separati, la posizione delle due rivali Parrocchie di S. Giorgio, e di S. Pietro, la prima delle quali sorge nella montagna, e l' altra nella parte più bassa della Città, e finalmente l' unicità del rito, che si osserva in tutto quel comune sono stati sufficienti motivi a permettere, che le due Parrocchie si erigessero in due madrici separate, ed indipendenti. La Città di Modica è stata dal Governo riguardata quasi come un aggregato di due Comuni, e però si è ordinata la creazione di due Chiese madri. Nelle Colonie

Greco-Albanesi all' incontro la popolazione non oltrepassa li 5. o 6. mila anime, ristretto, e poco esteso è l' ambito delle abitazioni, il rito seguito dagli abitanti è diverso, le Parrocchie latine son così disadatte per sito, che per altri bisognevoli requisiti a sostenere il peso, ed il decoro d' una Chiesa madre, sarebbe quindi una mostruosa, e sconvenevole novità quella di erigersi due Chiese madri, ed applicare ad un picciol corpo due teste. Le solennità religiose, le pubbliche processioni, e tutta la pompa del culto esterno resterebbero monche, disturbate, oppresse dal disordine, e dalla confusione. E ciò per abbattere gli antichi diritti, distruggere gli stessi contratti, e le stesse transazioni stipulate con l' intervento, e con l' approvazione degli Ordinarij.

Poste le osservazioni, e le risposte finora rassegnate si fanno lecito le Colonie Greco-Albanesi di Sicilia d' implorare dalla giustizia di S. M. (D.G.), e dalla saggezza, ed imparzialità de' suoi saggi, ed illuminati Ministri.

1. Che si conservino illese le preminenze, ed i privilegi così Matriciali, che Parrocchiali, di cui sono in possesso le Chiese di rito greco nelle Colonie, con rispettarsi le sovrane risoluzioni, i giudizj de' Tribunali, le convenzioni, la prescrizione, ed altro, che hanno sanzionato, e rendono inviolabile l' anzidetto possesso; e perciò non si ammetta la pretesa di creare due Madrici, due Arcipreti, e due Vicarij.

2. Che si conservi libero nelle stesse Colonie il dritto del passaggio dall' uno all' altro rito, previo il permesso de' rispettivi Ordinarij, siccome da' Reali Dispacci è stato più volte prescritto.

3. Che si respinga la pretesa di assegnare alle Parrocchie greca, e latina un separato, e circoscritto distretto, come assurda, ingiusta, ed inesequibile.

4. Che l' istruzione Clementina emanata nell' anno 1595 con tutte le sue appendici si consideri, e si dichiari, come abrogata dal fatto d' una lunghissima e *secolare* inosservanza, che da' Vescovi medesimi è stata rispettata.

5. Che non si turbi la pace delle famiglie, e delle coscienze, con introdurre delle parziali, e odiose restrizioni, che sono contrarie al diritto così naturale, che divino.

6. Che i Preti di rito greco sieno abilitati ad ascoltar le confessioni de' fedeli dell' uno, e dell' altro rito, come per quattro secoli si è con sommo vantaggio delle popolazioni, e con la più alta soddisfazione degli ordinarij praticato senza permettere, che

sorgano germi di dissenzione laddove regna la più ammirabile concordia, ed unione.

7. Che si rispetti l'uso della promiscua comunione, come necessario, lodevolissimo, e conforme allo spirito della nostra santa religione.

8. Che si rispettino in fine tutte le pie consuetudini locali, le quali oltre di concorrere all'aumento della pietà, e della cristiana concordia hanno già per l'osservanza non interrotta di più secoli ottenuta la forza, ed il carattere di una vera legge canonica.

A dì 6. Marzo 1836.

N... N...

APPENDICE III.

DOCUMENTI

Fra gl' innumerevoli titoli vantati dalle Colonie Greche, i quali mostrano quale perigliosa novità le proposte degl' Illustrissimi Prelati intendano recare, ne abbiamo scelti taluni che abbiamo pubblicato nella presente appendice.

I seguenti documenti pruovano però apertamente

1.° Che un Concordato sia interceduto fra greci e latini nel 1678, e questo sanzionato dall' alta Potestà Regale.

2.° Che così fatto Concordato ha sempre voluto la M. S., ed hanno dichiarato gli Eccellentissimi Ministri che fosse inviolabilmente serbato.

3.° Che l'intenzione di mantenere esso concordato inviolato è stata soventi volte manifestata dallo stesso Vescovo di Girgenti.

N. B. Per economia di tempo il Concordato non è stato messo a stampa, del pari che altri molti documenti posti nell' incartamento presente alla Consulta Generale.

INDICE

DEGLI ARTICOLI E NUMERI DELLE PROPOSTE DE' PRELATI.

NUMERI DELLA PROPOSTA DELL'ARCIVESCOVO DI MORREALE.

1.	pag. 31
2.	32
3.	34
4.	34
5.	34
6.	35
7.	37
8.	38
9.	39
10.	40
11.	41
12.	42
13.	43
14.	43
15.	44
16.	46
17.	47
18.	50
19.	50
20.	50
21.	52
22.	53
23.	53
24.	54
25.	54
26.	55
27.	55
28.	56
29.	58
30.	58
31.	59

ARTICOLI E NUM. DELLA PROPOSTA DELL'ARCIVESCOVO DI PALERMO.

Art. 1. n. 1.	65
n. 2.	34
n. 3.	34
n. 4.	35
n. 5.	39
n. 6.	34
Art. 2. n. 1.	54 55 55
n. 2.	41
n. 3.	42
n. 4.	43 43
n. 5.	52 53 53
Art. 3. n. 1.	31
n. 2.	32
n. 3.	37 40
n. 4.	46
n. 5.	47
n. 6.	44
n. 7.	50 50 50
Art. 4. n. 1.	56
n. 2.	59
n. 3.	58 58
APPENDICE DEL PROGETTO DELLO STESSO ARCIVESCOVO DI PALERMO.	
n. 1.	65
n. 2.	0
n. 3.	66
n. 4.	ovunque

ARTICOLI DEL PROGETTO DEL VESCOVO DI GIRGENTI.

Art. 1. n. 1.	56 61
n. 2.	56 61
n. 3.	56
n. 4.	59
n. 5.	54 55
n. 6.	55
n. 7.	56
n. 8.	58
n. 9.	61
n. 10.	62
n. 11.	63
n. 12.	63
n. 13.	58 63
n. 14.	41
n. 15.	41
n. 16.	31
n. 17.	37 41
n. 18.	32
n. 19.	42
n. 20.	34
n. 21.	38
n. 22.	40
n. 23.	34 35
n. 24.	50
n. 25.	50 64
n. 26.
n. 27.	64
n. 28.	46
n. 29.
n. 30.	47
n. 31.	44
n. 32.	44
n. 33.
n. 34.	52 53 53
n. 35.	43
n. 36.	43 43

DOCUMENTO I.

RAPPORTO

A SUA MAESTÀ IL RE

DI

MONSIGNOR AIROLDI

del 27 aprile 1807.

S. R. M.

Sono antiche le doglianze degl'individui Greci Albanesi delle Colonie Greche di Sicilia particolarmente di quei di Palazzo Adriano diocesi di Girgenti, li quali credono usarsi verso loro di un certo disprezzo, quasichè furono inferiori nel rango dei fedeli cristiani Latini con i quali essi convivono. Varie providenze di tempo in tempo sono state appropriate per le paterne cure di V. M. e del Governo a facilitare gl'individui Greci Albanesi perchè fossero di ugual condizione ai latini: ed ineffecto varii esempj vi hanno di avere Vostra Maestà ordinato che si permettesse il passaggio a diversi individui laici latini al rito greco, come a D. Paolo, e D. Carlo Chiarchiaro di Palazzo Adriano l'anno 1794, ed a D. Giuseppe Schirò della Contessa l'anno 1795, a D. Giorgio Sirchia di Palazzo Adriano 1798. Gli Ordinarii di Girgenti si hanno fatto un dovere di rassegnazione di ubbidire a tali ordini di Vostra Maestà, e con lettere della Curia Vescovile hanno provveduto perchè avesse avuto effetto sì fatto passaggio. Mentre che le cose erano in uno stato di calma, ha preso occasione l'Arciprete, e Clero di rito greco di Palazzo Adriano di supplicare a Vostra Maestà per aver Monsignor Vescovo di Girgenti nell'ultima visita fatta in Palazzo Adriano permesso a diversi individui laici di rito greco di passare al rito latino. Cosa che sebbene li ricorrenti protestino essere indifferente, si dolgono però di essersi

negato, come essi dicono, da Monsignor Vescovo di Girgenti l'ugual facilitazione ai latini, che hanno implorato il passaggio al rito greco. Essi fanno considerare, che sin dall'anno 1751 l'augusto genitore di Vostra Maestà Carlo III di felice memoria aveva ordinato che non fossero molestati li Greci stabiliti in Messina nelle osservanze delle pratiche del loro rito greco, e che anzi fossero conservati nel pacifico possesso dello stato, che aveano goduto.

Aggiungono che nelle Colonie Albanesi della Piana e di Mezzojuso soggette a' due metropolitani di Monreale e di Palermo è stato sempre permesso dagli Ordinarii rispettivi il passaggio dei latini al rito greco, e che sebbene a tenore della Bolla *Etsi pastoralis* del Sommo Pontefice Benedetto XIV questa facoltà sia riservata al Sommo Pontefice, tutta via non è stata mai si fatta Bolla munita del Regio exequatur in Sicilia. *

Conchindono li ricorrenti la loro supplica con pregare la Maestà Vostra affinchè voglia degnarsi permettere generalmente ai latini il passaggio al rito greco, come si è degnata provvedere in alcune particolari occorrenze, o sia ridurre a regola generale le providenze disposte per le cennate persone.

Incaricato io con veneratissimo dispaccio dei 24 del passato gennaio a riferire sopra questa supplica, sommetto in primo alla considerazione di Vostra Maestà che non vi ha dubbio incontrarsi alcune combinazioni nelle quali come può esser utile, anzi necessario ai bisogni, e buon ordine delle famiglie il passaggio di un individuo Greco al rito latino, così all'incontro. Ciò avviene particolarmente nei matrimoni di latini con mogli greche, o di queste con mariti greci, o per li servi di casa: poichè non verificandosi uniformità nel rito, ne avverrebbe che individui della stessa famiglia dovrebbero essere soggetti a diversi Parrocchi, e che mentre la moglie è obbligata al digiuno, ed ai cibi quaresimali, il marito potrebbe usar cibi di carne; come avviene per l'ordinario negli ultimi giorni di carnevale, che ricadono nella quaresima dei Greci.

Premessa questa considerazione, che io vedo molto utile all'importanza dell'argomento di cui si tratta, non giudico fuor di proposito riflettere, che dopo le molte occasioni che la Chiesa greca aveva date alla Chiesa latina ortodossa di doversi astenere dal partecipare assieme, nell'anno 1439. li Padri del Concilio Generale di Firenze provarono la consolazione di potere rischiarare li sensi, e le dottrine; tanto che in fine trovandosi conformi negli articoli essenziali del dogma, si consociarono le due Chiese, e tanto risultò stabilita l'unione, che la credenza dei Cristiani Orientali fu in tutto conforme a quella della

* Vedi documento di num. III.

Chiesa latina a segno che svanirono, e divennero improprie le parole di scisma, e di avversione.

Non fu trovata fuori regola in quella gravissima adunanza che le pratiche, e gli usi coi quali si esternano gli atti interni, e mistici possono essere varii; e forse ebbero presente li Padri del Concilio che le pratiche di questa natura hanno variato in tanti incontri, come presso la Chiesa Ambrosiana in Milano, nelle Gallie, ed altrove: a seguò che sino tra le stesse comparazioni Ecclesiastiche intervengono oggi differenze nelle preci, e Sagre cerimonie, variazioni per altro, che sono indifferenti alla sostanza della religione, e della credenza.

Poco tempo dopo a questa consolante pacificazione delle due Chiese greca, e latina, verificatasi l'invasione dell' Impero, e Patriarcato di Costantinopoli, per effetto delle tristi vicende di quel tempo, molti Epiroti, ed Albanesi disperando di potersi più opporre, come generosamente fatto aveano, alle armi ottomane, amando più tosto perdere li beni, e la Patria che la Religione, cercarono asilo in terre straniere. È questa l'origine delle molte Colonie Albanesi, che sono nel Regno di Napoli, e delle quattro che si stabilirono in Sicilia in quei tempi, ma in varii anni, in Mezzojuso, Piana, Contessa, e Palazzo Adriano. Si accomodarono allora quegli emigrati individui a formare popolazioni Greche Albanesi uniformandosi alle Leggi di Sicilia, e riconobbero ancora la voce, e la direzione del Vescovo diocesano, ed unitisi ad essi dei latini, formarono una sola popolazione. Vantano quei di Palazzo Adriano che sin dalla formazione della loro Colonia portarono dall' Albania le loro pratiche, quali promiscuamente si adottavano dai latini, ma di ciò non si dà una prova: forma però argomento a presumere che essi avessero recate le conclusioni, ed i riti, ai quali erano abilitati dal Concilio di Firenze, e bene può farlo vedere il veder sostenuti gli articoli essenziali nel maritaggio dei Preti, ed in altre osservanze.

Intanto per ciò che appartiene alla Colonia della Piana, e di Mezzojuso li ricorrenti hanno esibito per Piana una fede di quattro Parrochi di rito greco, e del Parroco latino, e per Mezzojuso una fede di due Sacerdoti, e tre probi secolari, li quali attestano che in dette due Colonie si permette promiscuamente a tenor delle occorrenze il passaggio dei laici latini al rito greco, come de' greci al rito latino. L'osservanza di tal pratica nelle cennate due Colonie Albanesi mi è stata assicurata da varii probi soggetti, dai quali ho stimato farne ricerca: ed aggiungo per la Piana, che essendo state spedite nell'anno 1778 lettere di manutenzione, e di possesso dal Tribunale della G. C. C. ad istanza degli Albanesi per continuare nell'uso di tal promiscuo passaggio, siffatte lettere della R. G. C. C.

le quali sarebbero state indifferenti nell'affare di cui si tratta, furono autorizzate con lettere osservatoriali della Curia Arcivescovile di Monreale in luglio 1799.

Ciò premesso rifletto, che se in una causa di titolo comune a quattro, il dritto oscuro di uno si può spiegare felicemente con l'osservanza, e pratica dell'altro, non pare che sia misero argomento a giudicare delle pratiche originarie della Colonia di Palazzo Adriano da quelle, che si osservano in Mezzojuso, ed alla Piana; onde ogni argomento di probabilità porta a conchiudere, essere stata posteriore di tempo la ragione di tal differenza. Ed io ho motivo di credere che la Bolla di Clemente VIII « Sanctissimus » dell'anno 1595, e quella di Benedetto XIV « etsi pastoralis » dell'anno 1742 abbiano dato luogo a restringere queste usanze. È degno di sapere a questo luogo, che il Sommo Pontefice Clemente VIII fece le sue istruzioni come comportarsi i Greci venuti in Italia, ma non sì, che abbiano avuto in regno forza di legge; e ciò che si dice di Clemente VIII si appropria alla Bolla di Benedetto XIV. *Etsi pastoralis*, come per quest'ultima Bolla fu fatto presente al Governo dall'Avvocato Fiscale del Patr. l'anno 1793; ed aggiungo che se fossero state queste Bolle accettate come leggi nel Regno, sarebbero divenute leggi comuni, ed osservate nelle diocesi di Palermo, e di Monreale, come in quella di Girgenti.

Cade qui in acconcio far considerare che contenendo la Bolla « *Etsi pastoralis* varii articoli, e tra gli altri che il Vescovo latino non ammetta alla cresima li Greci quando vi sia un Vescovo greco (a), che il Vescovo non abbia da promuovere agli ordini li Greci se non quando per tre anni siano stati nel Seminario di loro nazione (b), che un Vescovo latino non abbia ad ordinare li Greci suoi sudditi senza dispensa Apostolica, (c) ed altri di ugual natura; tuttavia li zelanti Vescovi di Girgenti hanno creduto in varie occasioni non essere tenuti all'osservanza dei cennati articoli: sia perchè abbian giudicato, che non abbia forza di legge circa gli articoli di disciplina una Bolla non esecutoriata in questo Regno, o perchè abbiano creduto una ritrattazione, ciò che posterior-

(a) Bolla *Etsi pastoralis* Benedicti XIV anno 1742 de Sacramento Confirmationis § 3. n. V ubi Graecus Catholicus Episcopus habetur, Sacramentum confirmationis Episcopi latini non administrent.

(b) *Ibidem* de Sacramento Ordinis §. 7. n. 3. Nemo ex Graecis seu Albanensibus ad Ordines promoveatur, qui trium saltem annorum spatio in Seminario Graecorum non fuerit commoratus.

(c) § 7. n. 20. Latinus Antistes Graecos etiam sibi subjectos Ordinibus initiare prohibetur ... sub paena suspensionis, sine speciali Sedis Apostolicae licentia. *Ibidem* de Sacramento Ordinis.

mente scrisse Benedetto XIV nel suo Enchiridion, e nella Bolla diretta al Patriarca d'Antiochia dell'anno 1743 che incomincia » Demandatam » nella quale ordina di conservarsi i riti greci. E da ciò forse è avvenuto che avendo l'Arcivescovo di Monreale Mons. Testa interrogato per sua serenità la sacra Congregazione sopra vari articoli relativi alle pratiche, e veti degli Albanesi della Piana, tra gli altri se poteva dissimulare, e permettere il passaggio dei laici latini al rito greco, che era in usanza; su questo ultimo articolo non ebbe risposta dalla sacra Congregazione: onde quel circospetto Prelato stimò continuare nella sua dissimulazione, e tolleranza di quella pratica, che avea trovata tra i suoi diocesani.

Dopo che io mi ho fatto un dovere di esporre nella maniera più semplice, e piana questo delicato argomento, conchiudo con far considerare che li Greci di Palazzo Adriano non intendono se non essere trattati dal loro Prelato come quelli di Mezzojuso e Piana da Metropolitanì di Palermo, e Monreale: dimanda che non sembra esorbitante, e pare che meriti la caritatevole, e Pastorale condiscendenza di Monsignor Vescovo di Girgenti. Sarei quindi di avviso che la Maestà Vostra potrebbe benignarsi fare scrivere a Monsignor Vescovo di Girgenti, che confrontando egli la dimanda dell'Arciprete e Clero greco di Palazzo Adriano, cioè di permettersi il passaggio dei Latini al rito greco, come dei Greci al rito latino, con gli usi delle altre Colonie di Mezzojuso, e Piana soggetti ai Metropolitanì di Monreale, e Palermo, e facendosi carico dell'esecuzione data dalla Curia Vescovile di Girgenti alli dispacci Reali nei casi particolari di passaggio di diversi individui latini al rito greco, per cui pare, che non giudichi la detta Curia necessario di doversi ricorrere a Roma, faccia uso della sua prudenza, in accomodarsi agli esempj. E quando creda che li decreti dei Sinodi Agrigentini, non abbiano intiera osservanza, sarà della sua cura caritatevole trovare degli espedienti, onde fornire l'istessa facilitazione ai suoi Diocesani Albanesi, che han data li due cennati Metropolitanì di Palermo, e Monreale a quei di Mezzojuso, e della Piana: affinchè riducendosi in buona armonia, e serenità il Clero e popolo dei due riti di Palazzo Adriano, non vi sia occasione a nuove doglianze dalla parte dei Greci.

Conservi per lunga serie di anni il Signore alla M. V. — Palermo a 27 aprile 1807. — Il Giudice della Monarchia ed Apostolica Legazia Cap. Maggiore — Alfonso Ajroldi. — Eccellentissimo Signore — Sua Maestà si è uniformato al parere di V. E. esposto con rappresentanza dei 27 dello scorso mese relativamente alla querela dell'Arciprete, e del Clero di rito greco di Palazzo Adriano per essersi dal Vescovo di Girgenti ricusate agl'individui di rito la-

tino il permesso di passare al rito greco non ostante di aver esso Prelato accordato a diversi soggetti di rito greco la licenza di passare al rito latino. E la Real Segreteria di Stato Ecclesiastico, ed Annona nel Real nome lo partecipa all' E. V. per la di lei intelligenza — Palazzo 10 maggio 1807 — Orazio Antonio Capelli — Ecc. Sig. Mons. Capp. Magg. Giudice della Monarchia, ed Apostolica Legazia.

DOCUMENTO II.

Copia — 22 Marzo 1793.

O R D I N E

DEL VICARIO CAPITOLARE DI GIRGENTI

PER LA CONFERMA DEL PERPETUO SILENZIO A FAVORE DELLA
CHIESA GRECA DI PALAZZO ADRIANO IN ESECUZIONE.

DEL

REAL DISPACCIO.

Eccellenza

Informato il Re, che con perpetuo silenzio si erano terminate le controversie della Chiesa de' Greci, e Latini di Palazzo Adriano non ostante l'ordinata alternativa con Dispaccio de' 23 del p. p. Maggio diretto al Consultore, vuole che si osservi quanto col perpetuo silenzio si era stabilito da codesto Governo, e che di Real ordine partecipo a V. E. perchè ne disponga l'esatto adempimento. — Napoli 4 Luglio 1789. — *Principe di Caramanico Vicerè di Sicilia.*

Capitulum Ecclesiae Agrigentinae.

Reverendo Archipresbytero ritus Graecorum, et Parroco vltus Latinorum Realis Commendae Palatii Adriani salutem —

S. E. il Signore Vicerè con suo riveritissimo Biglietto ci scrive come siegue — Con dispaccio del corrente per via della Casa Reale mi si è scritto come siegue

Eccellentissimo Signore informato il Re per la rappresentanza

di V. E. de' 21 Giugno del prossimo passato anno, che intorno alla contesa di giurisdizione tra la Chiesa Greca, e Latina di Palazzo Adriano l' Arcivescovo col fu Avvocato Fiscale Ardizzone doveano riferire per il primato a favore de' Greci la M. S. è venuta a confermare la precedente sua Sovrana risoluzione de' 4 Luglio 1789, e vuole che si osservi il perpetuo silenzio da questo Governo prescritto. — Nel Real nome lo partecipo all' E. V. per sua intelligenza, e perchè ne disponga l' adempimento. — Napoli ecc. Comunico a V. S. tal Sovrano rescritto per sua intelligenza, e governo allo adempimento. Nostro Signore la felicità. — Palermo 22 Marzo 1793 — *Il Principe di Caramanico* — *Signore Vicario Capitolare* — Per copia conforme, *Arciprete Giuseppe Sciales Archivario* — Visto per la firma *Andrea Dara Cancelliere Comunale.*

DOCUMENTO III.

Copia — 16 Aprile 1793.

COMUNICAZIONE

DEL BIGLIETTO REALE FATTO DAL VESCOVO DI GIRGENTI AL-
L'ARCIPRETE DI PALAZZO ADRIANO DICHIARANTE LA NON
ESECUZIONE DELLA BOLLA

ETSI PASTORALIS

*Nell' occasione del passaggio dal rito Greco al Latino
di D. Gioachino Chiarichiaro.*

CAPITULUM.

Rev.^o Archipresbytero de ritu Graecorum Realis Commendae Palatii Adriani salutem. Con biglietto del 3 del corrente S. E. Signor Vicerè ci ha comunicato quanto siegue — Per mezzo della Segretaria di Casa Reale in data de' 20 del caduto mese mi si è scritto, come siegue — Eccellentissimo signore Ho umiliata al Re la rappresentanza dell' Avvocato Fiscale del R. Patrimonio da V. E. rimessami con carta de' 7 corrente, la quale assicura avere osservati i registri dell' esecutorie, e di non aver rinvenuta la Bolla *Etsi Pastoralis*, e di aver altresì rilevato dagl'informi presi, che non mai sia stata osservata nelle greche colonie di cotesto Regno; ed ha inoltre assicurato d' essergli stati esibiti varj documenti comprovanti, che nelle dette colonie più volte sia accaduto il passaggio dal rito latino al greco, specialmente in occasione di nozze. E la M. S. è rimasta informata dell' esecutoria non accordata alla detta Bolla Ponteficia in cotesto Regno, e di essersi più volte accordato il passaggio dal rito latino al greco, e vuole, che si accordi a D. Gioachino Chiarichiaro di Palazzo Adriano il domandato passaggio, e che se ne diano i corrispondenti ordini con la giunta de' Presidenti, e Consultore; che in avvenire hadi specialmente al punto della Regalia, ed usare tutto lo zelo, perchè non rimanga pregiudicata. Nel Regal Nome partecipo all' E. V.

tal Sovrana determinazione, acciocchè ne disponga l'adempimento in tutte le sue parti. Napoli ec: — Comunico a V. S. tale Sovrano rescritto per l'adempimento di sua parte. Nostro Signore la felicità. Palermo 3 Aprile 1793 — Signore Vicario Cap. di Girgenti — Il Principe di Caramanico — Incaricati Noi dunque di quanto la M. S. nell'enunziato Biglietto appalesa, per le presenti nostre vi ordiniamo di far passare D. Gioachino Chiarchiaro di cotesta dal rito latino a quello del greco con annoverarlo tra i Parrocchiani soggetti alla vostra giurisdizione. Tanto eseguirete, e Nostro Signore vi assista — *Dat: Agrigenti die 16 Aprilis 1793 — Canonicus Thesaurarius Caracciolo V. G. — Canonicus Trapani Cancellarius* — Per copia conforme all'originale *Arciprete Giuseppe Sciales Archivario — Andrea Dara Cancelliere Comunale.*

DOCUMENTO IV.

Copia — 15 Maggio 1794.

ORDINE

**DELLA G. C. VESCOVILE DI GIRGENTI, CHE PROIBISCE IL TITOLO
DI ARCIPRETE AL PARROCO LATINO DI-LEO.**

CAPITULUM ECCLESIE AGRIGENTINÆ.

Rev. Vicario Regalis Commendae Palatii Adriani salutem.

Dietro alle nuove querele, e le carte, che ci ha fatto presentare codesto Arciprete della Chiesa greca col suo Clero, ci sorprende la pertinace, ed irregolare condotta del Parroco latino D. Giuseppe di-Leo. Egli ostinatamente in ogni circostanza, ed in ogni scrittura, che occorre firmarsi da lui, spiega il titolo di Arciprete, e vuole che la sua Chiesa si chiami Madrice. Dovrebbe al certo regularsi coll'ultimo dispaccio comunicato a Noi da S. E. Signor Vicerè sotto la data de' 21 Marzo 1794 che quindi si ordinò a voi con nostre lettere de' 12 dello scorso Aprile di registrarsi negli atti di codesta Corte Foranea; onde a tutti, ed in ispecialità al mentovato Parroco latino fosse noto, e servisse di norma in avvenire; dichiarando la Maestà del Sovrano in sì fatto Dispaccio che non si avesse riguardo alla Cedula Reale di sua elezione per il titolo, che gli si dà di Arciprete: ma che si attendesse piuttosto al dritto, che ben fondato ha il Parroco greco, e la sua Chiesa di egli solo essere chiamato e godere il titolo di Arciprete, e la sua Chiesa dirsi Maggiore, e Madrice. Avrebbe dovuto astenersi di far uso per lui, e per la sua Chiesa di titoli, che e da questa Corte in varie occasioni, e dal Governo gli è stato inibito di valersi. Per reprimere dunque la folle audacia dello stesso Parroco, uniformandoci alla sentenza proferita da questa Corte sotto li 23 Ottobre 1710, alla legale

ingiunzione rilasciata contro uno de' suoi antecessori, e con ispezialità al riferito R. Dispaecio, vi ordiniamo di far nuova ingiunzione in iscritto al Reverendo Parroco latino, anche sotto la pena di onze cinquanta che si astenghi in avvenire di farsi chiamare, o sottoscrivere in qualunque o pubblica, o privata scrittura *Arciprete* di Palazzo Adriano; nè permettesse che i suoi Cappellani, o altri del Clero dassero il nome di Chiesa Maggiore, o Madrice alla lor Chiesa latina.

Vi ordiniamo inoltre di richiamarsi dal vostro Maestro Notajo tutti gli atti di codesta Corte Foranea, e dopo diligente ricerca, che farete ne' medesimi, rinvenendo qualche atto, o scrittura ove fosse enunciato il titolo di Arciprete per il Parroco latino, od i nomi di Maggiore, o di Madrice per la sua Chiesa, vi apporrete in margine nota di correzione, cennandovi questo nostro ordine. Lo stesso praticando ne' libri de' battesimi, de' defunti, dei matrimonj, ed in ogni altra scrittura fatta dal sudetto di-Leo col titolo di Arciprete; quale titolo cancellerete in detti libri, prevenendovi di praticare lo stesso per ogni altra scrittura, che vi occorrerà ora, ed in appresso. Ciò eseguirete con ogni efficacia, e diligenza con riscontrarmi del seguito — Nostro Signore vi assista — *Datum Agrigenti die 15 Maji 1794* — *Canonicus Thesaurarius Caracciolo V. G.* — *Joseph Rasti Vicario Foraneo* — Per copia conforme, *Arciprete Giuseppe Sciales Arciprete Giuseppe Sciales Archivario* — *Andrea Dara Cancelliere Comunale.*

DOCUMENTO V.

Copia — 12 Agosto 1826

DISPACCIO REALE

IN CUI SI DICHIARA CHE LE SOVRANE DISPOSIZIONI NON HANNO
PRETESO PORTARE ALTERAZIONE AL CONCORDATO DEL
1678 TRA IL CLERO GRECO, E LATINO DI PALAZZO ADRIANO

Ai Signori Arciprete, e Comunieri della Venerabile
Madrice Chiesa di Palazzo Adriano.

Il Vicario For. Masaracchi.

Molto Reverendi Signori

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Vescovo di Girgenti con suo veneratissimo ordine de' 2 settembre 1826 mi scrive così — Sua Eccellenza Signor Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale con Ministeriale segnata il 25 agosto scorso ripartimento Ecclesiastico N.° 954, mi partecipa quanto siegue — Illustrissimo e Reverendissimo Signore da Sua Eccellenza Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici mi viene comunicato il seguente Sovrano rescritto — Eccellenza — Avendo l' Arciprete e Comunieri della Chiesa greca di Palazzo Adriano implorato di dichiararsi, che col Real rescritte del 26 gennaio 1820 in cui le due Chiese greca, e latina di quel Comune nell' esser dichiarate di Regio Patronato farono l' una, e l' altra chiamate Parrocchie, e Parrochi i Rettori di esse, non si era inteso recar pregiudizio ai dritti di matricità spettante alla Chiesa greca, ed alle preeminenzze appartenenti al Rettore della medesima rilevò V. E. col rapporto de' 18 luglio dello scorso anno 1825; che i dritti, e le preeminenzze reclamate dal Clero greco traevan l' origine da una convenzione fra i due Cleri pubblicata nel 1678, e quindi approvate nel 1748 dal Governo, il

*

quale ne ordinò l'esatto adempimento con imporre un perpetuo silenzio al Parroco, e Clero latino, e che le stesse disposizioni furono poi confermate nelle Sovrane risoluzioni del 1789, 1793, e 1794. Rilevò inoltre l'E. V. che avendo i Latini nelle turbolenze del 1820 estorto con violenza dal Clero greco la rinunzia delle sue prerogative, fu con Sovrana decisione de' 22 aprile 1822, ordinato, che le cose si riducessero allo stato precedente, e quindi manifestò l'E. V. di essere ragionevoli le suppliche del Clero greco, per conservarsi nel suo pieno vigore la concordia del 1678 e l'osservanza de' successivi ordini Reali. Proposto questo affare, si è degnata la M. S. nel dì quattro del corrente mese di agosto in Castellammare di dichiarare, che con la Sovrana risoluzione de' 26 gennaio 1820 non s'intese portare alterazione al concordato del 1678, ed alle posteriori sentenze, convenzioni, ed ordini del Governo, che hanno fissato i rispettivi titoli, e dritti delle Chiese greca, e latina di Palazzo Adriano.

Nel Real nome partecipo a V. E. questa Sovrana risoluzione, perchè si serva a farne l'uso conveniente — Napoli 12 agosto 1826. Ed io di Real ordine partecipo ciò a V. S. Illustrissima, e Reverendissima per sua intelligenza, ed uso, che ne risulti — Il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale Marchese delle Favare. — Io quindi mi affetto di partecipare tutto ciò a V. S. perchè le piaccia di comunicarlo nelle forme all'uno, e l'altro clero sì greco, che latino per la loro intelligenza, e per l'uso, che ne risulta, avvisandomene l'avviso datogli — Il Vescovo D. Pietro Maria d'Agostino — Io intanto mi affetto di partecipare tutto ciò alle SS.VV. molto Rev. perchè ne curino l'esatto adempimento per la parte, che rispettivamente Esse Loro riguarda, e per l'uso di risulta.

Il Vicar. For. Sac. Paolo Masaracchi — Per copia conforme — Arciprete Giuseppe Sciales Archivario.

Visto per la firma Andrea Dara Cancelliere Comunale.

DOCUMENTO VI.

Copia — 22 Settembre 1831.

OFFICIO

DI MONSIG. PIETRO M. D'AGOSTINO CONCERNENTE IL SUONO
DELLA SALUTAZIONE ANGELICA IN PALAZZO ADRIANO

Molto Reverendo Signore

Dalla supplica data a nome di cotesto Arciprete, e Comnieri da V.S. acchiusami con foglio del dì 27 agosto, con tanto attrasso in giornata pervenutami, ho rilevato le novità, che si pretendono introdurre dal Parroco di rito latino, in opposizione agli stabilimenti contenuti nel concordato del 1660 sanzionati per coteste due Chiese, con far suonare il segno della salutatione Angelica dalla Chiesa Parrocchiale, e Carmine, prima che detto avviso si desse dalla madrice Chiesa, ed hanno chiesto le opportune provvidenze a scanso di ulteriori disturbi.

Or essendo mia precisa volontà di non alterarsi in nessun punto le solenni convenzioni stabilite nell'accennato concordato tra cotesta madrice Chiesa greca, e la Parrocchia latina, ed in conseguenza di osservarsi strettamente le disposizioni con accuratezza date da questa mia Curia, vengo perciò ad incaricare lei di far sentire al Parroco, che io resto pur troppo dolente dell'esposte novità, che s'intendono introdurre a pericolo di qualche serio litigio; e che per lo avvenire si guardasse bene a non permettere novità alcuna, che possa offendere in menoma parte le ordinazioni, e convenzioni fondamentali tra coteste due Chiese. E siccome voglio supporre che l'esposto inconveniente sia prodotto dalla poca scienza di tali atti giurisdizionali, che abbiano i sagrestani, che s'imibiscano a praticare altra volta simili inconvenienti, se non vogliono essere licenziati sul momento, e castigati col rigor della legge. Prevenendoli insieme a non darmi motivo di lagnanza alcuna, ma ad eseguire ciò, che si è praticato in proposito.

Questo è quanto ho disposto in riscontro dell'accennato foglio di-Lei — *Il Vescovo D. Pietro Maria d'Agostino* — Per copia conforme *Arciprete D. Giuseppe Sciales Archivario* — *Andrea Dara Cancelliere Comunale.*

DOCUMENTO VII.

Copia — 26 Ottobre 1831.

D. PETRUS MARIA ec.

L E T T E R A

EMANATA DALLA G. C. VESCOVILE DI GIRGENTI PEL SUONO
DELLE CAMPANE NELLA SALUTAZIONE ANGELICA.

Reverendo Vicario Foraneo Communis Palatii Adriani salutem.

Con sommo nostro rincrescimento dall' ultima vostra rappresentanza de' 17 del corrente siamo rimasti informati, che cotesto Reverendo Economo della Parrocchia latina ed onta de' due replicati ordini del nostro Eccellentissimo Monsignor Vescovo abbia fatto sonare la salutatione Angelica non solo nella Parrocchia latina, m' anche nell' altra Chiesa del Carmine di rito latino, prima che abbia la Chiesa Madre greca sonato il segno della salutatione Angelica contro l' evidente convenzione del concordato del 1660 contro le replicatissime decisioni di questa Gran Corte Vescovile confermate dalla Metropolitana di Palermo, da silenzj perpetui imposti, e dopo ancora tante reali conferme, e malgrado ancora la interotta osservanza di più di un secolo.

Quello che maggiormente ha ferito l' animo nostro si è il conoscere l' ostinata pertinacia, e la rea insubordinazione di Ecclesiastici, che dovrebbero essere il modello dell' obbedienza e della pace. A svellere per ciò dalle sue radici un disordine tanto pericoloso per le funeste conseguenze; che ne potrebbero nascere, conferitosi l' affare in pieno congresso abbiamo disposto di sciogliervi le presenti lettere, colle quali vi ordiniamo di subito far passare ingiunzioni nelle forme per via della vostra Corte Foranea al Reverendo Parroco latino per la sua Parrocchia, e per la Chiesa del Carmine, a quell' altro Ecclesiastico, che ne ha la cura, acciò essi ingionti si aslengono per tutti i tempi di avvenire di